1868

N° 208

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato cent. 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		» 52	27	15

FIRENZE, Sabato 1° Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 4490 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È imposta a favore dello Stato una tassa sulla macinazione dei cereali, giusta la tariffa seguente:

Grano a quintale	L. 2 »
Granturco e segala	» 1 »
Avena	» 1 20
Altri cereali, legumi secchi e castagne	» 0 50

Questa tassa dovrà essere pagata dall'avventore nelle mani del mugnaio, prima dell'esportazione delle farine.

Art. 2. In correspettività e saldo delle quote riscosse, il mugnaio pagherà all'esattore delle tasse dirette, nei modi e tempi che saranno stabiliti con decreto ministeriale, una quota fissa per ogni cento giri di macina.

A questo effetto sarà a cura e spesa dello Stato applicato all'albero d'ogni macina un contatore dei giri.

Art. 3. La quota di cui all'articolo precedente sarà stabilita mediante convenzione tra il mugnaio e l'amministrazione, avuto riguardo alla qualità e potenza degli apparecchi ed al sistema di macinatura.

Se l'accordo non potrà conseguirsi sarà in facoltà dell'amministrazione di appaltare la tassa; se non vorrà valersi di questa facoltà si ricorrerà al giudizio di uno o tre periti nominati dal presidente del tribunale, secondo la importanza dei casi. Il giudizio dei periti sarà esecutivo, salvo alle parti il ricorso all'autorità giudiziaria per il regolamento definitivo della quota ed il diritto ai relativi conguagli.

Tranne il caso dell'appalto del dazio, tanto l'amministrazione quanto i mugnai potranno chiedere di anno in anno la revisione della convenzione medesima ed un nuovo giudizio di periti, se non potesse conseguirsi l'accordo.

Questa revisione potrà essere richiesta anche durante l'anno, quando si verificassero nuovi fatti straordinari ed imprevisti.

Art. 4. Nei mulini ove si macina granturco o segala si accorderà uno sgravio del 50 per cento sul numero dei giri che, giusta le norme da stabilirsi con decreto Reale, si riconosceranno imputabili alla macinazione di questi cereali.

Art 5. Quando il congegno applicato ad un mulino venisse a guastarsi, il mugnaio dovrà darne immediata notizia all'agente finanziario, e, per i giorni in cui il congegno non avesse funzionato, la tassa sarà stabilita in ragione della media giornaliera, da determinarsi secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento.

Art. 6. In difetto della denunzia, di cui all'articolo precedente, il mugnaio, oltre la multa nella quale incorrerà a termini dell'articolo 16, pagherà la tassa di macinazione, dal momento dell'ultima verificazione sino a quello in cui il guasto sarà constatato, alla ragione del massimo lavoro fatto dalla macina in un tempo eguale.

Art. 7. Nei mulini, a cui non fosse possibile o conveniente applicare un contatore dei giri, od altro congegno meccanico, la tassa sarà pagata sul prodotto presuntivo della macinazione di ciascun mulino.

L'accertamento si farà nei modi e colle forme stabilite dalle leggi 14 luglio 1864, num. 1830, 28 giugno 1866, num. 3023, e 28 maggio 1867, num. 3719, per la ricchezza mobile.

La tassa sarà pagata alle epoche e nei modi da stabilirsi dall'amministrazione finanziaria.

L'esercente del mulino, in vicinanza del quale ne venisse istituito uno nuovo, o quello che esisteva aumentasse il numero o la potenza delle sue macine, potrà presentare una dichiarazione rettificativa, ed ottenere la riduzione del canone anche nel decorso dell'anno, quando giustifichi che da ciò sia derivata la diminuzione di un decimo o più dell'ordinario lavoro.

Art. 8. La sospensione del lavoro del mulino durante l'anno per forza maggiore non darà luogo alla esonerazione proporzionata dal canone, se non duri per un mese oltre il termine calcolato nello stabilire il canone stesso, ed egualmente se non duri lo stesso tempo nel caso che la sospensione non fosse stata prevista.

Art. 9. I mugnai che riscuotono la mulenda in natura dovranno, se così piace all'avventore, riscuotere nella stessa forma anche il dazio, ricevendo i generi al prezzo delle ultime mercuriali del mercato più vicino. Una copia di queste mercuriali, firmata dal sindaco, dovrà tenersi costantemente affissa nell'interno del mulino.

È fatto obbligo ad ogni mugnaio di tenere nel mulino una bilancia bollata per pesare i grani e le farine.

Art. 10. Chiunque esercita un mulino sarà tenuto a dichiararlo all'autorità finanziaria entro un mese dalla pubblicazione della presente legge; e chi intende nell'avvenire d'impiantare un mulino nuovo, di attivarne un antico, o di aumentare il numero delle macine di un mulino in esercizio, dovrà fare la menzionata dichiarazione all'autorità finanziaria due mesi prima di por mano al lavoro di macinazione.

Art. 11. Nessuno potrà macinare i generi indicati nell'articolo 1 senza essere munito di speciale licenza, per cui pagherà centesimi 50 per ogni macina od altro apparecchio di macinazione.

La licenza dovrà rinnovarsi ogni anno.

Se avranno luogo aumenti di macine o di altri apparecchi di macinazione, l'esercente dovrà ottenere una licenza suppletoria, pagando il diritto contemplato al primo comma di quest'articolo. La licenza suppletoria sarà rinnovata contemporaneamente alla principale.

Art. 12. L'amministrazione potrà esigere dagli esercenti una cauzione.

Le norme per la cauzione saranno determinate dal regolamento, da approvarsi con decreto Reale.

Art. 13. I delegati dell'autorità finanziaria avranno pur sempre diritto di entrare nei locali addetti alla macinazione, farvi le verificazioni occorrenti, e prendere ispezione dei registri.

Essi potranno anche adire l'autorità giudiziaria per le visite domiciliari che si rendessero necessarie nel caso di non dichiarato esercizio di macinazione.

Art. 14. Fuori del caso di macinazione abusiva, la circolazione dei generi indicati all'articolo 1 e delle farine non potrà assoggettarsi a visite od a restrizioni di sorta, salvochè si tratti dell'esecuzione di prescrizioni generali di dogana.

Art. 15. Il Governo potrà sospendere dall'esercizio del mulino per tempo determinato, previo diffidamento al proprietario, il mugnaio:

1° Che rimanga in arretrato del pagamento, oltre il termine prescritto dal regolamento, del canone o della tassa dovuta;

2° Che non dichiari entro il termine prescritto l'aumento del numero o della potenza delle macine;

3° Che scientemente esiga dai contribuenti un compenso maggiore di quello che la legge prescrive.

Art. 16. Saranno sottoposti a multa da lire 50 a lire 500 gli esercenti di mulini:

1° Che non fossero forniti della prescritta licenza o non l'avessero rinnovata in tempo debito;

2° Che non dessero subito avviso all'agente finanziario dei guasti e delle alterazioni avvenute nel congegno meccanico applicato dall'amministrazione;

3° Che continuassero a macinare dopo, e finchè duri la sospensione contemplata dall'articolo precedente;

4° Che rifiutassero ai delegati dell'amministrazione finanziaria o dell'autorità giudiziaria l'entrata nei luoghi, o si opponessero all'esercizio delle facoltà di cui è cenno all'articolo 13;

5° Che togliessero o guastassero i contatori od altri congegni applicati d'ordine del Governo, ne mutassero le indicazioni, ne levassero, alterassero o falsificassero i bolli; e, tanto in questo, quanto nei casi accennati al n° 4 del presente articolo, e al n° 3 dell'articolo precedente, senza pregiudizio delle disposizioni delle leggi penali generali.

Art. 17. Coloro che avessero macinato senza avere fatto la dichiarazione prescritta dall'articolo 10, o fossero incorsi nelle contravvenzioni ricordate ai num. 3 e 5 del precedente articolo, oltre la penale entro i limiti fissi ivi stabilita, ed oltre il dazio su tutta la macinazione di contrabbando, dovranno pagare una multa, che si misurerà tra il doppio ed il quintuplo del dazio medesimo, la quale sarà portata al decuplo, se chi non dichiarò il suo esercizio riscosse da altri per proprio conto la tassa imposta dalla legge.

Art. 18. Sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge, in quanto non sia in questa diversamente disposto, gli articoli 21, 24 e 25 della legge sulle tasse governative e sui dazi di consumo 3 luglio 1864, n° 1827.

Nel caso di macinazione non dichiarata, avrà inoltre applicazione l'articolo 22 della legge stessa, e l'apparato macinatore sarà posto fuori d'esercizio.

Art. 19. Gl'impiegati dello Stato od altri pubblici agenti che si rendessero colpevoli di collusione nella macinazione di contrabbando, incorreranno nella destituzione e nel triplo della multa stabilita dalla presente legge, ed, in caso di corruzione saranno puniti inoltre colla interdizione dai pubblici uffici, e con una multa speciale, che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e la quale non potrà essere minore di 250 lire, senza pregiudizio del disposto delle leggi penali generali.

Art. 20. Dove il Governo lo riconosca indispensabile, potrà aggregare ai contabili dello Stato qualche agente collettore incaricato di recarsi a riscuotere direttamente dai mugnai le somme da loro dovute.

Art. 21. Per la provvista ed applicazione dei contatori ed altri congegni meccanici di cui all'articolo 2, viene stanziata nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze del corrente esercizio la somma di lire 3,000,000.

Art. 22. Il Governo avrà facoltà di sostituire con decreto Reale al contatore dei giri ogni altro congegno meccanico che fosse in seguito riconosciuto più atto ad accertare il lavoro fatto dal mulino, rimanendo ferma sempre la tariffa di cui all'articolo 1.

Art. 23. Sulle farine importate dall'estero si pagherà al passaggio della linea doganale il dazio stabilito nell'articolo 1 per il relativo cereale coll'aumento di un quinto; e ciò in aggiunta a quei dritti doganali a cui fossero già sottoposte.

Sul pane, sul biscotto e sulle paste importati nel Regno, si pagherà una tassa eguale a quella che colpisce le farine di cui sono composti.

La tassa sarà riscossa anche all'entrata nelle città franche, eccettuato il caso di transito.

Alla esportazione dallo Stato delle farine, del pane, del biscotto e delle paste, sarà restituita la tassa di macinazione, con le norme che verranno prescritte per decreto Reale, ragguagliando il quintale di farina a chilogrammi cento venticinque di grano e colla deduzione del 10 per cento.

La restituzione della tassa nel caso di esportazione non avrà luogo pel primo trimestre nel 1869, se non previa giustificazione che la farina pagò effettivamente il dazio di macinatura.

Art. 24. La presente legge andrà in attività col primo gennaio 1869; e, a datare da tal giorno, le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3023, saranno applicate eziandio ai redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, pei quali si riscuoterà l'imposta di ricchezza mobile, mediante ritenuta, all'atto del pagamento degli interessi fatto dal tesoro così all'interno che all'estero.

Art. 25. Col 1° gennaio 1869 cesserà pure il diritto di prestino e forno, che si esige nei comuni aperti delle provincie venete e mantovana; e verranno riscossi nei comuni chiusi delle provincie stesse i dazi di conto dello Stato sulla introduzione delle farine, del pane, delle paste e del riso, nella misura prescritta dal decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3018, per le altre parti del Regno.

Art. 26. Il Governo del Re ha facoltà di provvedere con decreto Reale a quanto occorra per l'esecuzione di questa legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 7 luglio 1868.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. CAMBRAY DIGNY.

Il numero 4491 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1868, num. 4490;

Sulla proposizione del ministro delle finanze, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal ministro delle finanze, per l'applicazione della tassa sulla macinazione dei cereali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 19 luglio 1868.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. CAMBRAY DIGNY.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 7 luglio 1868, num. 4490, con la quale è imposta una tassa sulla *macinazione dei cereali.*

TITOLO PRIMO.
RAPPORTI FRA IL CONTRIBUENTE ED IL MUGNAIO.

Art. 1. Colui che porta a macinare materie soggette alla tassa imposta dall'art. 1 della legge 7 luglio 1868, num. 4490, non potrà asportare dal mulino le farine senza avere soddisfatta la tassa alle persone specialmente delegate a riscuoterla dall'esercente del mulino o dall'appaltatore, e fatte conoscere al pubblico con manifesto del sindaco.

La tassa è dovuta dall'avventore all'esercente o appaltatore sul peso della materia effettivamente passata alla macinazione e da cui si sono ottenute le farine che l'avventore asporta dal mulino.

Art. 2. Nei casi di mistura di diversi cereali, sarà applicata la tariffa secondo la materia prevalente in peso.

Saranno considerati come una sola materia i cereali compresi in uno stesso articolo della tariffa.

Nelle misure in cui non siavi materia prevalente si riterrà che prevalga quella di esse materie che va soggetta a maggiore tassa.

Art. 3. La tassa dev'essere dall'avventore soddisfatta al mugnaio od all'appaltatore in danaro.

Potrà tuttavia l'avventore soddisfarla con una porzione del genere che porta a macinare, ogniqualvolta il mugnaio riscuota dall'avventore eziandio la mulenda in natura. A tal uopo, a cura del sindaco del comune ov'è sito il mulino, sarà al mugnaio fornita copia legale delle ultime mercuriali del mercato più vicino o di quello sulle di cui mercuriali per consuetudine il comune si regola: il mugnaio dovrà mantenere affissa tale copia nel mulino, e secondo i prezzi fissati dalle mercuriali istesse sarà determinato il peso dei cereali da prelevarsi in natura in luogo della tassa.

La mercuriale indicherà eziandio il prezzo da attribuirsi alle misture ordinariamente usate nel comune.

TITOLO SECONDO.
RAPPORTI FRA IL MUGNAIO E LA FINANZA.

CAPITOLO PRIMO.
Dichiarazione di esercizio, ed accertamento del prodotto della macinazione.

§ 1. — *Dichiarazione dell'esercente.*

Art. 4. Chiunque esercita un mulino sarà tenuto a dichiarare, entro un mese dalla pubblicazione della legge, le quantità di grano, di granturco, e segala, di avena, e di altri cereali, legumi secchi e castagne che presume di macinare durante l'anno 1869, e quelle effettivamente macinate nei dodici mesi che precedono quello in cui ha luogo la dichiarazione.

Chi intende nell'avvenire d'impiantare un mulino nuovo, di attivarne un antico, o di aumentare il numero delle macine di un mulino in esercizio dovrà similmente, due mesi prima di por mano alla macinazione, far la dichiarazione della quantità e qualità dei cereali, che nel nuovo mulino o nelle nuove macine presume di macinare nel corso dell'anno.

L'esercente di un mulino non fornito di contatore dovrà rinnovare una tale dichiarazione ogni anno all'epoca e nei termini che saranno fissati dal ministro delle finanze e resi noti al pubblico con manifesto del sindaco.

La dichiarazione sarà scritta su apposito stampato che sarà distribuito, gratuitamente agli esercenti, dal sindaco del comune in cui esiste il mulino; essa conterrà i dati richiesti dallo stampato medesimo, e dovrà essere inviata al sindaco con la firma dell'esercente. Ove l'esercente non sapesse o non potesse firmarla, la presenterà di persona al sindaco a fine di dichiarargli il motivo per cui non la firma.

Art. 5. Il sindaco verificherà se la dichiarazione che gli è presentata dall'esercente contiene quanto è prescritto; in caso diverso lo inviterà a completarla, e della dichiarazione gli rilascierà ricevuta, staccandola da un registro a matrice.

Il sindaco, trascorso il termine fissato nell'articolo precedente, invierà all'agente delle imposte le dichiarazioni ricevute, accompagnandole con apposito elenco in doppio originale, nel quale dopo di aver notati i mulini descritti nelle dichiarazioni che trasmette, indicherà gli altri mulini situati nel comune pei quali non sia stata fatta dichiarazione.

L'agente, ricevendo le dichiarazioni, firmerà uno degli elenchi e lo restituirà al sindaco perchè sia conservato nell'ufficio comunale a prova delle eseguite dichiarazioni.

Revisione delle dichiarazioni per opera dell'agente delle imposte.

Art. 6. L'agente delle imposte registrerà ciascuna dichiarazione nel modo che sarà prescritto; le esaminerà, ed a fine di rettificare quelle che gli sembrassero inesatte, o di supplire alle mancanti, dovrà sempre invitare l'esercente a recarsi personalmente, o per mezzo di un suo rappresentante, all'agenzia in un giorno fissato, per averne le spiegazioni e gli schiarimenti necessari, e per procurare che la dichiarazione sia da lui stesso rettificata nel primo caso, o fatta nel secondo, giusta le prescrizioni della legge.

Gl'inviti dell'agente saranno trasmessi al sindaco del comune ove sono siti i mulini: il sindaco li farà subito notificare agli esercenti per mezzo del serviente comunale.

Il serviente comunale si recherà al mulino o al domicilio dell'esercente per intimargli e rimettergli la notificazione. L'esercente, o qualche persona di sua famiglia, o di sua dipendenza, firmerà l'apposito elenco in attestato della ricevuta notificazione. Ove niuna delle indicate persone sappia scrivere, la seguita notificazione potrà essere attestata con la firma di un testimonio presente all'atto. Quando non si trovi il testimonio, o quando il mulino sia trovato abbandonato e giaccia in località lontana dalle abitazioni, e che l'esercente non abbia domicilio nel comune, la notificazione sarà affissa alla porta del palazzo comunale per otto giorni consecutivi, e l'affissione sarà certificata dal segretario comunale.

Art. 7. Qualora l'esercente non si presenti al suo ufficio nel giorno fissato, ovvero non convenga con l'agente sulle cifre della dichiarazione, l'agente gli farà comunicare, a cura del sindaco e nel modo accennato nel precedente articolo, le variazioni che intende introdurre nella dichiarazione, ovvero il prodotto che egli crede attribuire al mulino di cui non ottenne la dichiarazione.

Art. 8. Per soddisfare all'art. 6, l'agente dovrà porsi in grado di ben conoscere tutti i mulini della sua agenzia, e tutti gli esercenti dei medesimi, a fine di apprezzare convenientemente le condizioni rispettive.

A tale scopo egli si procurerà dagli uffici pubblici, dai sindaci e dagli agenti del dazio di consumo, tutte le notizie che potranno occorrergli; ed ove lo creda utile visiterà i mulini per ispezionarvi i registri e per acquistare personalmente le più esatte cognizioni intorno a tutto ciò che può aiutarlo a bene accertare la quantità e qualità dei prodotti macinati, e la condizione dei mulini.

Compilazione della matricola del ruolo della tassa dovuta dagli esercenti dei mulini non forniti del contatore.

Art. 9. L'agente a misura che avrà compiuto l'esame delle dichiarazioni, e dopo sentiti gl'interessati, nei casi contemplati dall'art. 6 calcolerà la tassa corrispondente al prodotto della macinazione, assumendo quello dichiarato dall'esercente se riconosciuto esatto, o altrimenti quello ammesso dall'esercente in seguito alla proposta dell'agente, o quello dall'agente proposto ma non ammesso, e perciò stato notificato all'esercente come è prescritto dall'art. 7. Fisserà le scadenze, l'ammontare di ciascuna rata di pagamento, e la cauzione da prestarsi dall'esercente, osservando il disposto degli articoli 58 e 59; finalmente ne registrerà i resultati nella matricola del ruolo.

Art. 10. Le matricole dei ruoli saranno compilate per comune secondo il modello che verrà distribuito; in esse sarà indicato:

a) Il numero d'ordine progressivo del mulino e quello della relativa dichiarazione;

b) Il cognome, nome, paternità e domicilio dell'esercente o appaltatore, e del proprietario del mulino;

c) Il numero degli apparecchi di macinazione di cui il mulino è fornito;

d) Se il lavoro vi sia continuo o intermittente;

e) Il genere di macinatura;

f) La qualità e quantità dei generi che venne accertata macinarsi nel mulino;

g) La tassa corrispondente alle dette qualità e quantità;

h) L'indicazione del contratto d'appalto (se vi è);

i) L'annuo canone stabilito nel contratto di appalto;

j) Le scadenze dei pagamenti e l'ammontare di ciascuna rata;

k) Il diritto di licenza e la cauzione da prestarsi dall'esercente o dall'appaltatore.

Art. 11. Nel termine di 20 giorni al più tardi dalla scadenza di quello assegnato agli esercenti per la presentazione della dichiarazione, l'agente delle imposte dovrà avere compilata e trasmessa al sindaco la matricola del ruolo per gli effetti dell'articolo che segue, ed inviata copia della medesima alla direzione delle imposte.

I resultati della matricola saranno trasmessi dal direttore alla direzione generale delle imposte dirette, secondo il modello che verrà prescritto.

§ 2. — *Pubblicazione della matricola del ruolo.*

Art. 12. La matricola del ruolo sarà depositata durante sette giorni nella sala comunale. Di tal deposito sarà data notizia al pubblico con manifesto del sindaco, il quale inoltre avvertirà gli interessati che qualora intendessero di reclamare, possono presentare i loro reclami all'ufficio comunale entro i detti sette giorni.

Art. 13. Il reclamo dovrà essere scritto su carta da bollo da 50 centesimi, e dovrà essere firmato dal reclamante, e se questi non sa scrivere, dovrà essere presentato al sindaco per la dichiarazione di cui alla fine dell'art. 4.

Nel reclamo saranno specificate le ragioni che lo dettano, ed indicate le modificazioni che si vorrebbero introdotte nelle cifre del ruolo: saranno al medesimo uniti tutti i documenti che valgano a giustificare le richieste del reclamente.

Il sindaco rilascierà ricevuta del reclamo staccandola da apposito registro, con l'indicazione del giorno in cui venne presentato.

Art. 14. Trascorso il detto termine, il sindaco, certificato in calce della matricola dei ruoli il seguito deposito di essa e la pubblicazione dell'analogo manifesto, la restituirà all'agente delle imposte coi reclami presentati dagli esercenti.

Reclamo alle Commissioni comunali o consorziali.

Art. 15. L'agente, accogliendo i reclami che riconosca giustificati, rettifica nel senso dei medesimi le matricole: i reclami poi che non gli sembrano meritevoli di accoglienza li trasmette alla Commissione comunale o consorziale per la ricchezza mobile, corredandoli di copia della dichiarazione fatta dall'esercente, o, in mancanza della medesima, di quella redatta d'ufficio, del relativo estratto dalla matricola del ruolo, e di tutti quei documenti che credesse necessarii.

Art. 16. La Commissione procederà senza indugio all'esame dei reclami, e, dopo udita e discussa la relazione che gliene sarà fatta da uno dei suoi componenti, pronunzierà il suo giudizio in merito a ciascuno di essi.

In nessun caso il giudizio della Commissione potrà estendersi oltre i limiti delle contestazioni.

Essa avrà facoltà di chiamare il reclamante a dare schiarimenti, spiegazioni e prove, e di delegare persone di sua fiducia a ispezionare i molini cui si riferiscono i reclami, e verificarne i registri.

L'agente, o un suo delegato, potranno intervenire e prendere parte alla discussione della Commissione, però senza voto deliberativo.

Art. 17. I reclami in tal modo comunicati dall'agente alla Commissione dovranno da questa essere, entro 15 giorni, restituiti col loro giudizio all'agente anzidetto.

Art. 18. L'agente delle imposte per mezzo del sindaco e nei modi indicati all'articolo 6, comunicherà all'esercente il tenore del giudizio della Commissione sul suo reclamo, e gli farà insieme conoscere se egli accetta il giudizio medesimo, ovvero se intenda di ricorrere in appello.

Appello alle Commissioni provinciali.

Art. 19. Contro il giudizio delle Commissioni comunali o consorziali potranno, tanto l'agente delle imposte quanto l'esercente, appellarsi alla Commissione provinciale per la ricchezza mobile entro il termine di giorni dieci, i quali decorreranno dalla notificazione accennata nell'articolo precedente.

Il ricorso in appello dell'esercente dovrà essere motivato, scritto su carta da bollo da 50 centesimi, corredato di tutti i documenti che si riterranno necessarii, ed inviato al sindaco con la firma del ricorrente.

Nel caso in cui il ricorrente non sappia scrivere, presenterà di persona il reclamo al sindaco per la dichiarazione di cui alla fine dell'art. 4.

Art. 20. Il sindaco rilascierà ai reclamanti ricevuta staccata da apposito registro, e trasmetterà all'agente i reclami in appello che gli

saranno *presentati sui quali segnerà la data della presentazione*: l'agente senza ritardo gli invierà coi documenti, accennati all'articolo 15, alla Commissione provinciale.

Art. 21. Le Commissioni provinciali procederanno all'esame dei reclami nel modo e colle facoltà di cui all'articolo 16.

Il direttore delle imposte, o un suo delegato, potrà intervenire e prender parte alla discussione di questa Commissione, però senza voto deliberativo.

Art. 22. I reclami in appello, stati inviati alle Commissioni provinciali, dovranno essere risoluti, e i relativi giudizi partecipati all'agente entro 15 giorni da quello in cui ne fu fatto lo invio.

Art. 23. Tanto il giudizio della Commissione provinciale, sul reclamo, quanto la notizia se l'agente l'accetta, o se intende ricorrere alla Commissione centrale, saranno notificati all'esercente, nel modo prescritto dall'articolo 6.

Ricorso alla Commissione centrale.

Art. 24. Il ricorso alla Commissione centrale contro il giudizio della Commissione provinciale non sarà ammesso fuorchè nei casi di erronea applicazione della legge, o del presente regolamento, e dovrà essere presentato nel termine di giorni dieci, osservando la procedura stabilita nei precedenti articoli per l'appello alle Commissioni provinciali.

Il giudizio della Commissione centrale sarà ugualmente comunicato all'esercente.

§ 3. — *Sistemazione delle matricole, e formazione dei ruoli della tassa dovuta dagli esercenti dei mulini non forniti del contatore.*

Art. 25. I ruoli della tassa saranno compilati secondo il modulo che verrà prescritto, e dovranno essere ultimati dall'agente e trasmessi alla direzione delle imposte pel 30 novembre di ciascun anno, al più tardi.

L'agente v'inscriverà tutti gli esercenti di mulini pei quali non sia ancora entrata in vigore la convenzione o l'appalto di cui è cenno agli articoli 44 e 55.

Art. 26. A tale effetto l'agente delle imposte, a misura che gli pervengono i giudizi delle Commissioni, fa nella matricola del ruolo le occorrenti variazioni.

Se pel giorno 20 del mese di novembre le Commissioni comunali o consorziali non avranno emesso il loro giudizio sui reclami loro comunicati, e purchè siano trascorsi trenta giorni da quello in cui ne venne loro fatta la comunicazione, l'agente inscriverà nei ruoli la tassa da lui proposta nella matricola che venne pubblicata.

Se per l'indicato giorno le Commissioni provinciali o la Commissione centrale non avranno emesso il loro giudizio intorno ai reclami alle medesime presentati, l'agente iscriverà nei ruoli la tassa corrispondente al giudizio della Commissione locale nel primo caso, ed a quello della Commissione provinciale nel secondo.

Art. 27. La direzione delle imposte, riscontrata l'esattezza dei ruoli, li vidimerà, e li trasmetterà al prefetto perchè li renda esecutori.

Contemporaneamente invierà alla Direzione generale delle imposte dirette copia dei ruoli comunicati al prefetto.

Art. 28. Il prefetto, dopo avere con suo decreto resi esecutori i ruoli, ne darà avviso alla direzione delle imposte e contemporaneamente li spedirà ai sindaci che ne cureranno la pubblicazione col deposito per sette giorni nella sala comunale, come è detto all'art. 12.

Decorso il detto termine, i sindaci muniranno i ruoli del certificato dell'avvenuta pubblicazione, quindi li terranno a disposizione dell'esattore delle imposte dirette, il quale ritirandoli ne rilascerà ricevuta.

Il direttore darà avviso all'esattore del giorno in cui può ritirare il ruolo.

Art. 29. A cura degli stessi sindaci sarà trasmesso un certificato della pubblicazione dei ruoli al prefetto e alla direzione delle imposte.

§ 4. — *Casi di aggiunte e variazioni ai ruoli durante l'anno.*

Art. 30. I reclami non stati risoluti dalle Commissioni, prima della compilazione dei ruoli, non sospendono l'esazione della tassa, salvi i compensi che resulteranno dovuti a favore dell'esercente o dell'erario, i quali si faranno col mezzo di ruoli rettificativi da rendersi esecutorii dal prefetto.

Le variazioni ai ruoli, nei casi previsti dagli articoli 44 e 55, si faranno pure mediante ruoli rettificativi che verranno trasmessi agli esattori contemporaneamente ai corrispondenti ruoli suppletivi preparati secondo il prescritto dell'art. 54.

Art. 31. Per gli errori materiali che fossero occorsi nella compilazione dei ruoli, l'esercente potrà nel termine di due mesi dalla loro pubblicazione reclamare per l'organo dell'agente al direttore delle imposte dirette.

Art. 32. Contro il resultato dei ruoli istessi si potrà anche entro due mesi dopo la loro pubblicazione produrre reclamo in via giudiziaria; tal reclamo dovrà essere accompagnato dal certificato di effettuato pagamento delle rate scadute.

Non saranno però ammessibili i reclami in via giudiziaria contro l'estimazione dei prodotti accertati.

Nei casi preveduti in quest'articolo e nel precedente, venendo il reclamo ammesso a favore dell'esercente si modificherà in conseguenza il corrispondente articolo del ruolo mediante ruoli rettificativi.

Art. 33. Se durante l'anno s'impianta un mulino nuovo, se ne attiva un antico, o si aumenta il numero delle macine d'un mulino in esercizio, e fino che all'albero o palo delle macine non siasi, o non si possa, o non convenga applicare il contatore, l'esercente andrà soggetto a quanto è prescritto dall'art. 4, pei mesi che rimangono a compimento dell'anno.

Art. 34. L'agente qualora convenga nella dichiarazione fatta dall'esercente, oppure ogniqualvolta l'esercente invitato a modificarla vi abbia aderito, inscriverà il nuovo articolo nella matricola dell'anno in corso, e preparerà senza indugio il ruolo suppletivo, da rendersi esecutorio dal prefetto.

In caso diverso, l'agente procederà, come è detto all'art. 7, prescrivendo all'esercente un termine di giorni dieci a ricorrere, quando lo creda, alla Commissione comunale o consorziale.

Trascorso il detto termine, il sindaco invierà all'agente il reclamo dell'esercente se presentato, oppure certificherà che nel termine fissato non ne venne presentato alcuno.

Per la rimanente procedura si osserverà quanto è prescritto dagli articoli 15 al 25.

Art. 35. Se nel termine di 30 giorni, a contare da quello in cui venne fatta la comunicazione del reclamo alla Commissione comunale o consorziale, l'accordo coll'esercente non si sia ottenuto, l'agente delle imposte preparerà il ruolo suppletivo, analogamente a quanto prescrive l'art. 26, e lo trasmetterà tosto alla direzione delle impose affinchè sia reso esecutorio dal prefetto, salvo sempre il disposto dagli articoli 30, 31 e 32.

Art. 36. Nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'art. 7 e dall'art. 8 della legge, la dichiarazione rettificativa, o la domanda per l'esonerazione d'una parte del canone, dovranno essere indirizzate, col mezzo del sindaco, all'agente e corredate dai documenti e dati seguenti:

a) Le quietanze dei pagamenti delle rate della tassa scadute nell'anno;

b) Le prove che valgano a dimostrare:

Nel primo caso, che durante l'anno si verificherà una diminuzione di un decimo o più sulla macinazione prevista nello stabilire il canone dell'anno;

Nel secondo caso, che la sospensione del lavoro del mulino, per forza maggiore, è durata un mese o più oltre il tempo previsto nello stabilire il canone;

c) L'indicazione della riduzione richiesta.

Art. 37. In ambedue i casi previsti dall'articolo precedente si procederà come è detto all'articolo 34, ed il ruolo rettificativo sarà ugualmente reso esecutorio dal prefetto.

Tanto la dichiarazione rettificativa quanto la domanda di esonerazione d'una parte del canone, non sospendono l'esazione della tassa per le rate venute a scadenza prima della resoluzione definitiva delle medesime.

CAPITOLO SECONDO

Macine fornite del contatore dei giri.

§ 1. — *Applicazione del contatore al palo od albero delle macine.*

Art. 38. A mano a mano che l'amministrazione finanziaria ne avrà la possibilità, verrà fatta l'applicazione del contatore dei giri al palo od albero di quelle macine, la di cui costruzione non renda impossibile, e la di cui tenuità di prodotto non renda poco conveniente una tale applicazione.

Ogniqualvolta l'applicazione sia riconosciuta possibile e conveniente, l'esercente sarà tenuto di porre gli apparecchi del mulino in condizione che possa effettuarsi, mettendo all'uopo i suoi attrezzi ed il personale addetto al mulino a disposizione dell'agente finanziario.

L'esercente non avrà diritto ad alcun risarcimento pel danno che gli fosse derivato dall'impedimento del lavoro durante le operazioni di applicazione del contatore, o per gli esperimenti relativi alla determinazione della quota fissa.

Art. 39. Entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento i direttori delle imposte dovranno trasmettere alla direzione generale delle imposte dirette un *elenco dei mulini a cui si possa e convenga applicare il contatore*, procurandosi le notizie necessarie dagli agenti delle imposte e con quegli altri mezzi che reputeranno più opportuni.

La direzione generale, ricevuti gli elenchi, metterà a disposizione delle direzioni i contatori, i quali verranno applicati per mezzo di appositi delegati posti sotto la direzione dei detti uffici.

§ 2. — *Apposizione dei sigilli alle diverse parti del contatore, e determinazione della quota fissa per ogni cento giri di macina.*

Art. 40. L'apposizione dei sigilli alle diverse parti del contatore, e gli esperimenti da farsi per la determinazione dei dati coi quali stabilire la quota fissa, di cui agli articoli 2 e 3 della legge, saranno fatti, colle norme da prescriversi, dai delegati accennati all'articolo precedente, coll'intervento del sindaco o di un consigliere comunale da lui delegato, e dell'esercente del mulino.

Di tutto ciò sarà compilato un processo verbale da essere firmato in doppio originale dagli intervenuti.

§ 3. — *Convenzione coll'esercente.*

Art. 41. Uno degli originali del verbale sarà consegnato all'esercente, e l'altro conservato dal delegato della finanza, il quale, in base al verbale medesimo, formulerà la convenzione da stipularsi coll'esercente, e v'inscriverà, oltre alle condizioni generali del contratto:

a) L'ammontare della quota fissa per cento giri di macina;

b) L'ammontare della cauzione, in conformità dell'art. 58;

c) Il giorno da cui la convenzione avrebbe effetto.

Art. 42. Prima di lasciare il comune il delegato stenderà in doppio originale una proposta di convenzione per ciascun mulino.

Qualora l'esercente accetti la convenzione, i due originali saranno firmati da ambe le parti, ed uno di essi resterà nelle mani dell'esercente. Se l'esercente non sa scrivere ne farà la dichiarazione come all'art. 4.

Se l'esercente chiede tempo a deliberare, i due originali saranno dal delegato trasmessi al sindaco col mandato di firmarli in sua vece, qualora l'esercente addivenga nel termine di cinque giorni alla stipulazione dell'atto. Nel qual caso il sindaco consegnerà uno degli originali all'esercente stesso, e rimetterà l'altro alla direzione delle imposte.

Se nel predetto termine l'esercente avrà dichiarato che non accetta la convenzione, o non si sarà presentato all'ufficio del sindaco, questi rimetterà alla direzione delle imposte i due originali in bianco, colla relativa annotazione.

Insieme colle convenzioni accettate sarà dal delegato rimesso immediatamente alla direzione delle imposte un elenco delle convenzioni stesse e di quelle pendenti trasmesse al sindaco per gli effetti del presente articolo.

Art. 43. Il direttore delle imposte dirette riferirà sulle proposte di convenzione non accettate dagli esercenti alla direzione generale, la quale ordinerà, se lo crede conveniente, che si facciano gl'incanti pubblici per l'appalto della riscossione della tassa.

In caso diverso, darà incarico al direttore delle imposte d'invitare il presidente del tribunale a nominare uno o tre periti, secondo la importanza dei casi, per gli effetti previsti nel primo capoverso dell'art. 3 della legge.

Sanzione o durata della convenzione.

Art. 44. La convenzione coll'esercente sarà approvata dal direttore delle imposte.

A cominciare dal giorno in cui la convenzione avrà effetto, l'esercente del mulino, al quale la convenzione si riferisce, sarà cancellato tanto dalla *matricola* che dal *ruolo dei mulini non forniti del contatore*, e sarà, da quel giorno, esonerato dalla tassa sul prodotto della macinazione di cui fosse stato imposto, a termini del capitolo I di questo medesimo titolo del regolamento.

Tranne il caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge, la convenzione obbligherà ambo le parti contraenti per un primo periodo di dodici mesi, e s'intenderà duratura eziandio per successivi periodi di dodici in dodici mesi, eccetto il caso che una delle parti contraenti ne domandi la revisione, almeno due mesi prima della scadenza del periodo in corso.

§ 4. — *Revisione della convenzione.*

Art. 45. La domanda dell'esercente per la revisione della convenzione sarà indirizzata alla Direzione delle imposte per mezzo del sindaco, e dovrà contenere, oltre alle ragioni che lo spingono a fare la domanda, le variazioni ch'egli propone.

Qualora la revisione venga richiesta dalla finanza, la Direzione comunicherà la relativa proposta, per mezzo del sindaco e nel modo indicato all'art. 6, all'esercente, il quale dentro 15 giorni dovrà dichiarare se intenda o no di accettarla.

Se la Direzione accetta le variazioni proposte dall'esercente, oppure se quelle proposte dall'ufficio sono accettate dall'esercente, la nuova convenzione sarà stipulata nel modo indicato all'art. 42, e sarà ugualmente approvata dal direttore.

Qualora l'accordo coll'esercente non si possa conseguire, si procederà come è detto all'art. 43.

§ 5. — *Norme pei mulini che macinano granturco e segala.*

Art. 46. Lo sgravio del 50 per cento di cui è cenno all'art. 4 della legge, sarà accordato sui giri di quelle macine che, dalla dichiarazione dell'esercente e dalla licenza d'esercizio, risulteranno destinate alla macinazione del granturco e della segala.

La macinazione del frumento nelle macine che godono lo sgravio del 50 per cento sarà considerata come macinazione di contrabbando e punita con una multa da 5 a 150 lire a termini dell'art. 21 della legge del 3 luglio 1864, n° 1827, il di cui effetto viene esteso anche alla materia della presente legge con l'art. 18 della medesima.

Il mugnaio pagherà, oltre alle multe, una somma eguale allo sgravio del 50 per cento ottenuto nella quindicina o quindicine in cui siasi effettuata la macinazione di contrabbando.

Art. 47. Nei mulini ad un palmento, ossia che hanno una sola coppia di macine, destinati attualmente alla macinazione promiscua del frumento e del granturco e segala, potrà essere autorizzata la continuazione della macinazione promiscua quando l'esercente ne faccia domanda nella sua dichiarazione.

In tal caso lo sgravio del 50 per cento sarà accordato nella determinazione della quota fissa per ogni cento giri, commisurandola sul prodotto presunto della macinazione dei diversi cereali.

L'esercente che si varrà del disposto dal presente articolo, ove senza giusto motivo si rifiuti a macinare granturco o segala, incorrerà nelle stesse multe comminate dall'art. 21 della legge del 3 luglio 1864.

La revisione della convenzione prevista all'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge, potrà essere richiesta dall'esercente che giustifichi di avere durante un trimestre almeno macinato un decimo di granturco e segala, oltre la quantità prevista pel corrispondente periodo di tempo nella determinazione della quota per ogni cento giri.

§ 6. — *Liquidazione periodica della tassa dovuta all'erario in ragione del numero dei giri fatti dalle macine, e della quota fissa convenuta, e in corrispettività e saldo delle quote riscosse dall'avventore.*

Art. 48. Nel giorno in cui la convenzione debbe avere effetto, un agente verificatore si recherà al mulino, e, verificato il numero segnato dal contatore, farà di ciò constare per mezzo di verbale, che dovrà essere firmato in doppio originale da esso e dall'esercente.

Qualora l'esercente non sappia scrivere o ricusi di firmare, se ne farà menzione nel processo verbale, che sarà sottoscritto da due testimoni.

Uno degli originali del verbale rimarrà presso l'esercente, e l'altro sarà immediatamente trasmesso al direttore delle imposte.

Art. 49. Otto giorni almeno prima che scada una rata di pagamento della tassa, il verificatore si recherà al mulino per constatare il numero segnato dal contatore: sottraendo da questo numero quello della verificazione precedente, dividendo per cento la differenza, e moltiplicandone il quoziente per la quota fissa convenuta per 100 giri, si avrà l'ammontare della rata dovuta.

Per le macine destinate a macinare granturco o segala, facendosi l'istessa operazione aritmetica, la tassa dovuta sarà indicata dalla metà della cifra che ne risulterà.

Il verificatore riporterà i calcoli, fatti nel modo indicato, in un verbale da essere firmato in doppio originale da esso e dall'esercente. In caso di assenza, d'incapacità o di rifiuto da parte dell'esercente si procederà come nel caso previsto all'articolo precedente.

Uno degli originali rimarrà presso l'esercente e l'altro sarà inviato alla direzione delle imposte.

Contemporaneamente il verificatore comunicherà all'esattore delle imposte dirette l'ammontare della tassa liquidata, affinchè ne addebiti l'esercente nel ruolo di che all'art. 54.

Art. 50. Qualora i calcoli fatti dal verificatore venissero in seguito riconosciuti inesatti, il compenso risultante dalla determinazione che ne farà la direzione, sarà imputato ad aggravio o disgravio delle successive rate di tassa che saranno liquidate allo stesso esercente o appaltatore.

§ 7. — *Guasti nel contatore e nel palo od albero della macina.*

Art. 51. Avvenendo guasti nel contatore, oppure occorrendo di staccarlo dal palo od albero a cui è applicato, l'esercente dovrà renderne immediatamente avvisato il verificatore, dichiarando nello stesso tempo, se intende di sospendere la macinazione con quelle macine, oppure di continuarla, valendosi del disposto dell'art. 5 della legge, pei giorni in cui il contatore non avrà funzionato.

Il verificatore si recherà senza indugio al mulino, *noterà il numero segnato dal contatore*, e quando questo sia guasto, vi sostituirà un contatore perfetto: ove si tratti invece di riparazioni da farsi al palo od albero della macina, quando queste saranno state fatte, ed il palo od albero rimesso al posto, al medesimo sarà di nuovo applicato l'antico contatore.

In ambo i casi, il verificatore, dopo aver notato il numero indicato dal medesimo, di tutto redigerà un processo verbale, analogamente a quanto è stato detto all'art. 48.

Nel caso in cui l'esercente abbia dichiarato di voler sospendere la macinazione, il verificatore prenderà tutte le precauzioni per impedire la macinazione di contrabbando in pendenza degli accomodi.

Art. 52. Per la liquidazione della tassa nel caso previsto dall'art. 5 della legge, e qualora l'esercente non abbia dichiarato di voler sospendere la macinazione, si moltiplicherà il numero dei giorni in cui il contatore non avrà funzionato per la tassa media giornaliera determinata, in ragione dei giri fatti dalla macina a cui il contatore si trovava applicato, nei periodi compresi nelle tre verificazioni, per la liquidazione della tassa, che precedettero il guasto del contatore.

Nel caso previsto dall'articolo 6 della legge si moltiplicherà il detto numero dei giorni per la maggiore fra le tasse medie giornaliere corrispondenti ai tre periodi sopra indicati.

§ 8. — *Compilazione delle matricole e dei ruoli degli esercenti i mulini forniti del contatore.*

Art. 53. Il direttore delle imposte, a misura che gli pervengono i verbali accennati nell'ultimo capoverso dell'art. 40, e sieno approvate le convenzioni o i contratti d'appalto, come è detto agli art. 44 e 55 ne registrerà i resultati nelle *matricole dei ruoli degli esercenti e degli appaltatori dei mulini forniti del contatore.*

Le medesime verranno compilate per comune, secondo il modello che verrà distribuito, ed indicheranno:

a) Il numero d'ordine progressivo del mulino e quello della relativa dichiarazione;

b) Il cognome, nome, paternità e domicilio dell'esercente o appaltatore, e del proprietario del mulino;

c) Il numero delle coppie di macine di cui è fornito il mulino, ed alle quali venne applicato il contatore con indicazione di quelle destinate al granturco o segala;

d) Se il lavoro vi sia continuo o intermittente;

e) Il genere di macinatura;

f) Le qualità e quantità presunte dei generi che si macinano nel mulino;

g) La tassa corrispondente alle dette qualità e quantità;

h) L'indicazione della convenzione o dell'appalto; del giorno in cui comincia, e di quello in cui finisce;

i) La quota fissa per cento giri di macina;

j) Le scadenze dei pagamenti durante l'anno;

k) Il diritto di licenza e la cauzione che dovrà prestare l'esercente o l'appaltatore.

Art. 54. In base alle matricole di cui all'articolo precedente i direttori provvederanno affinchè entro la prima metà di dicembre siano compilati, in doppio esemplare, i *ruoli degli esercenti e degli appaltatori dei mulini forniti di contatore*, e pei quali si avranno convenzioni o contratti approvati.

Uno degli esemplari dei ruoli servirà per la liquidazione periodica della tassa nel modo indicato agli articoli 48 e 52, e l'altro sarà inviato all'esattore delle imposte dirette, per gli effetti dell'ultimo capoverso dell'articolo 49.

Dopo la spedizione dei ruoli, le aggiunte e variazioni che occorrerà di fare ai medesimi durante l'anno, daranno luogo a ruoli suppletivi, o rettificativi, secondo i casi.

CAPITOLO TERZO.

Appalto della tassa.

Art. 55. Fino a che non sarà intervenuto un definitivo accordo con l'esercente, l'amministrazione finanziaria sarà libera di disporre l'esperimento di un appalto per la riscossione della tassa in ciascun mulino.

L'appalto non potrà aver luogo se non mediante pubblico incanto nelle forme prescritte dalla legge sulla contabilità dello Stato. Però in caso di offerta dei comuni nei limiti del n° 2, art. 4 della stessa legge di contabilità, potrà con i medesimi stipularsi l'appalto a trattativa privata.

L'incanto avrà luogo presso la direzione delle imposte, ovvero presso la prefettura o presso la sottoprefettura, coll'intervento di un rappresentante dell'amministrazione finanziaria.

Nei capitoli d'onere si stabiliranno, oltre alle condizioni generali del contratto, la cauzione da prestarsi dall'appaltatore e le multe a cui andrà soggetto, non adempiendo agli obblighi assunti, la durata dell'appalto, il canone annuo o la quota fissa per cento giri di macina, su cui si aprirà la pubblica gara.

Art. 56. L'appaltatore della tassa subentra nei diritti e negli obblighi del mugnaio verso il contribuente e verso la finanza.

A partire dal giorno in cui il contratto d'appalto avrà il suo effetto, cessa nell'esercente del mulino al quale il contratto si riferisce, la facoltà di esigere dall'avventore la tassa imposta dalla legge, conseguentemente, da tale giorno, l'esercente medesimo sarà esonerato dalla tassa sul prodotto della macinazione di cui fosse stato imposto a termini del capitolo I di questo medesimo titolo del regolamento, rimanendo a suo carico il solo diritto di licenza.

Nei mulini appaltati, l'avventore soddisfarà la tassa alle persone specialmente delegate dall'appaltatore a riscuoterla.

Il mugnaio dovrà pagare all'appaltatore la tassa dovuta sui cereali che intende macinare per suo conto.

I delegati dell'appaltatore, nello esercizio delle loro funzioni, saranno equiparati agli agenti governativi, purchè muniti di speciale patente rilasciata dal direttore delle imposte o dal sindaco del comune in cui è situato il mulino, e il loro nome sia stato reso noto al pubblico.

TITOLO TERZO.

RISCOSSIONE DELLA TASSA.

§ 1. — *Norme e privilegi.*

Art. 57. La riscossione della tassa dovuta dagli esercenti dei mulini avrà luogo colle norme prescritte, e coi privilegi accordati dalle leggi in vigore per l'esazione delle imposte dirette.

§ 2. — *Scadenze dei pagamenti. Norme per le cauzioni.*

Art. 58. Le scadenze dei pagamenti saranno *per quindicine. Ogni esercente dovrà dare la* cauzione corrispondente almeno a due quindicine della tassa presuntivamente accertata. La cauzione si darà mediante deposito, ovvero annotazione di titoli del debito pubblico secondo il corso di borsa.

La fideiussione di due persone solvibili, note ed accette all'esattore delle imposte, potrà tener luogo della cauzione, purchè siasi ottenuta, pei singoli casi, l'approvazione del direttore delle imposte. In questo caso l'esattore è responsabile verso l'erario per la riscossione integrale delle rate.

Quando il lavoro della macinazione non sia continuo, ma intermittente, le scadenze avranno luogo nei mesi in cui si lavora.

L'esercente che riscuote la mulenda in natura potrà ottenere che gli sieno fissate rate mensili, bimestrali o trimestrali, purchè ne faccia domanda nella dichiarazione di cui all'art. 4, ovvero nello stipulare la convenzione di cui all'articolo 42, e purchè presti una cauzione, ragguagliata all'ammontare di due rate, con titoli del debito pubblico, sempre secondo il corso di borsa.

§ 3. — *Ammontare di ciascuna rata.*

Art. 59. Pei mulini forniti del contatore, l'ammontare di ciascuna rata sarà determinato come è detto all'art. 49.

Per gli altri, ciascuna rata sarà eguale al quoziente dell'annua tassa divisa per il numero delle scadenze dell'anno.

Potrà per altro l'esercente richiedere che il canone annuo sia ripartito in rate proporzionali al lavoro presunto di ciascun mese, che avesse indicato nella dichiarazione di cui all'art. 4.

In questo caso la cauzione dell'esercente sarà ragguagliata alla somma delle due rate maggiori.

§ 4. — *Disposizioni diverse.*

Art. 60. L'esattore ha l'obbligo di rendere avvisato l'esercente del mulino, non fornito del contatore, dell'ammontare della tassa fissata per l'anno intiero, della data delle diverse scadenze dei pagamenti, e dell'ammontare di ciascuna rata.

Tale avviso dovrà essere consegnato all'esercente almeno 5 giorni prima della scadenza della prima rata.

L'esattore dovrà riscuotere personalmente, o per mezzo dei suoi collettori, nei singoli comuni, le rate alla loro scadenza.

Art. 61. La sospensione dall'esercizio del mulino, prevista dall'articolo 15, n° 1, della legge, s'incorre dall'esercente che rimane in arretrato del pagamento di due rate successive, e ciò senza pregiudizio dei privilegi accordati dalle vigenti leggi per l'esazione delle rate scadute e non pagate.

Art. 62. Le somme che, alle epoche prescritte, gli esattori verseranno in tesoreria in conto di questa tassa, costituiranno un capitolo speciale d'entrata col titolo: *Rendita della tassa sulla macinazione dei cereali.*

TITOLO QUARTO.

LICENZA D'ESERCIZIO D'UN MULINO.

Art. 63. La dichiarazione fatta dall'esercente a norma dell'art. 4 servirà eziandio come domanda per ottenere la licenza prescritta dall'articolo 11 della legge.

L'agente delle imposte, colla scorta di quella dichiarazione debitamente riscontrata, preparerà a favore del dichiarante la *licenza.*

La licenza sarà staccata da apposito registro a matrice, e sarà trasmessa all'esattore delle imposte dirette unitamente ai ruoli della tassa, affinchè sia rimessa al titolare quando abbia prestata la cauzione, riscuotendo dal medesimo l'importo del diritto di licenza.

L'esattore, appena ricevuta la licenza, ne darà avviso all'esercente, indicandogli l'importo dell'accennato diritto, e della cauzione che deve prestare per ottenere la licenza.

Art. 64. Prima che incominci l'anno cui la licenza si riferisce, l'esercente dovrà averla ritirata dall'esattore; in caso diverso, non potrà continuare nell'esercizio del mulino, e andrà soggetto alle multe ordinate dagli articoli 16 e 17 della legge.

Art. 65. Per la rinnovazione della licenza voluta dal primo capoverso dell'articolo 11 della legge, l'esercente dovrà, entro la seconda quindicina di dicembre d'ogni anno, al più tardi, aver presentata la sua licenza all'esattore affinchè sulla medesima sia certificato il pagamento ch'egli farà del diritto di licenza resultante dal ruolo dell'anno che starà per cominciare.

Il foglio della licenza sarà rinnovato ogni quinquennio, e tutte le altre volte che sarà riconosciuto necessario per qualunque causa.

Art. 66. La licenza d'esercizio non potrà servire che per la persona per cui è rilasciata.

Se durante l'anno avviene che al titolare della licenza subentri altro individuo nell'esercizio del mulino, il nuovo esercente sarà tenuto a procurarsi la licenza prima d'intraprendere l'esercizio, ed andrà soggetto, per l'anno in corso, agli obblighi verso la finanza incontrati dall'antico esercente, non escluso il pagamento delle rate scadute che il medesimo non avesse soddisfatte.

La licenza al nuovo esercente non sarà rilasciata prima che esso abbia prestata la cauzione.

La nuova licenza, che gli verrà rilasciata per l'anno in corso, non andrà soggetta ad alcun diritto.

Art. 67. Gli agenti della finanza e le persone di cui all'art. 71 hanno diritto di richiedere all'esercente la esibizione della licenza, ogniqualvolta si recano al mulino, e di verificare se la medesima corrisponde al numero degli apparecchi di cui il mulino è fornito.

TITOLO QUINTO.

MOVIMENTO DELLE FARINE ALL'ENTRATA DEL REGNO E ALL'USCITA.

§ 1. — *Importazione, deposito e transito delle farine, del pane, del biscotto e delle paste.*

Art. 68. La sovratassa da riscuotersi nell'importazione dall'estero, indipendentemente dal dazio di entrata e dal diritto di bilancia, sarà per ogni quintale, peso netto:

di L. 2 40 per le farine di grano,
di L. 1 20 id. di granturco e segala,
di L. 1 44 id. di avena,
di L. 0 60 id. di altri cereali, legumi secchi e castagne.

Per ogni quintale, peso netto, di pane, di biscotto o di paste importati nel Regno la sovratassa da pagarsi corrisponderà a quella delle farine di cui sono composti.

Su tale sovratassa non si riscuoteranno i diritti addizionali di cui sono colpiti gli oggetti all'importazione.

I prodotti misti di farine di qualità diverse saranno assoggettati alla sovratassa dovuta per le farine che vi predominano in peso.

Tali oggetti potranno essere ammessi al deposito doganale ed al transito, senza pagamento della sovratassa, sotto la osservanza delle vigenti discipline doganali.

Alla sovratassa sono soggette anche le farine ricavate dai grani nazionali esportati temporariamente all'estero per la macinazione.

§ 2. — *Esportazione delle farine, del pane, del biscotto e delle paste.*

Art. 69. La tassa di macinazione da restituirsi all'esportazione per l'estero sarà per ogni quintale, peso netto:
di L. 2 25 00 per le farine di grano,
di L. 1 12 50 id. di granturco e segala,
di L. 1 35 00 id. di avena,
di L. 0 56 25 id. di altri cereali, legumi secchi e castagne.

Le stesse somme saranno restituite per ogni quintale, peso netto, sui corrispondenti prodotti in pane, in biscotto ed in paste.

Pei prodotti misti di farine di qualità diverse sarà restituita la tassa che corrisponde alle diverse specie di farine che vi concorrono.

In caso di contestazione si ricorrerà al giudizio dei periti.

La restituzione della tassa nelle misure suddette avrà luogo anche per le farine provenienti da grani importati temporariamente per la macinazione.

§ 3. — *Esportazione delle farine, del pane, del biscotto e delle paste durante il 1° trimestre* 1869.

Art. 70. Per la restituzione della tassa di macinazione durante il 1° trimestre 1869, l'esportatore dovrà previamente dichiarare, presso la dogana autorizzata alla operazione di uscita, la qualità e la quantità dei cereali da macinarsi con la riserva di esportarne le farine, indicando il mulino presso cui saranno macinati.

La dogana, riconosciuta la esistenza dei generi, ne tiene nota nel modo che sarà determinato dal Ministero delle finanze e ne rilascia una attestazione al dichiarante, dandone avviso all'ispettore nel cui circolo si trova il mulino, affinchè questi possa provvedere alla vigilanza.

L'esportatore per ottenere la restituzione della tassa di macinazione, dovrà alla domanda unire l'attestazione della dogana ed un certificato del mugnaio che provi il pagamento della tassa, il quale certificato dovrà essere vidimato dall'ispettore suddetto.

Pei grani importati temporariamente dall'estero allo scopo della macinazione, la bolletta di cauzione terrà luogo dell'attestato della dogana, ma in essa dovrà indicarsi il mugnaio presso cui vengono condotti.

TITOLO SESTO.

CONTRAVVENZIONI E PENE.

Art. 71. Gli agenti della finanza e le guardie doganali, nonchè i reali carabinieri, gli uffiziali e le guardie di pubblica sicurezza e le guardie forestali accerteranno le contravvenzioni al disposto della legge e del presente regolamento, nel modo e nelle forme prescritte dagli articoli 88, 89 e 90 del regolamento doganale approvato con la legge 21 dicembre 1862.

Art. 72. L'istanza al potere giudiziario per l'applicazione delle pene inflitte ai contravventori sarà fatta dall'amministrazione finanziaria per mezzo di un suo rappresentante.

Art. 73. Qualora, prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore usando della facoltà che gli è concessa dall'articolo 86 del regolamento doganale, chieda che l'applicazione della multa dentro i limiti del massimo e del minimo sia fatta dall'autorità amministrativa, la decisione spetterà:

1° Al direttore delle imposte sino a L. 4000;
2° Al ministro delle finanze se supera L. 4000.

Art. 74. La riscossione della multa sarà effettuata per cura dei ricevitori del registro, con le norme e i privilegi stabiliti per le pene pecuniarie.

Art. 75. Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno pagate per due terzi a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione e nella distribuzione di tale premio a chi diresse gli agenti che scoprirono o sorpresero la contravvenzione, sarà data una doppia parte.

Il rimanente andrà a profitto delle finanze dello Stato.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle finanze
L. G. CAMBRAY DIGNY.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI.

Ieri la Camera tenne due sedute: nella prima delle quali terminò l'esame del disegno di legge riguardante lo scioglimento dei vincoli feudali nelle provincie venete e mantovana, delle cui disposizioni trattarono ancora i deputati Brunetti, Cancellieri, Pasqualigo, il relatore Restelli e il ministro di grazia e giustizia; e nella seconda continuò la discussione dello schema concernente la nuova Convenzione stipulata colla Società delle ferrovie Calabro-Sicule, a cui presero parte il ministro dei lavori pubblici e i deputati Cadolini, Lancia di Brolo, La Porta, De Pasquali e Araldi.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Dal 1° corrente l'Amministrazione dei telegrafi italiani applica le sue tasse ridotte stabilite nella Convenzione internazionale di Parigi anche alle corrispondenze scambiate fra la Gran Bretagna e gli Stati aderenti alla Convenzione medesima.

Perciò a partire dalla data suddetta la tassa del dispaccio semplice a partire da qualunque ufficio italiano resta fissata come segue:

Per Londra e le isole della Manica lire 9 00.
Per qualsiasi altro ufficio del Regno Unito 10 00.

Firenze, 1° agosto 1868.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Terza pubblicazione)

Coerentemente al disposto dagli articoli 178 e 179 del regolamento per le Casse dei depositi e dei prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, num. 1444, si notifica, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato, nelle debite forme, lo smarrimento della polizza sottodesignata spedita dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di Firenze ne sarà rilasciato il duplicato appena trascorsi mesi sei dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, che sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di un mese e resterà di pieno diritto annullata la polizza precedente.

Polizza num. 2390, emessa il 28 giugno 1866, pel deposito di lire 600, fatto da Signoretti Antonio e Serafino, padre e figlio di Mompeo, circondario di Rieti, per mezzo di Pirro Monteperelli, ond'essere ammessi alla libertà provvisoria, loro concessa con Ordinanza del tribunale correzionale di Rieti del 31 maggio 1866.

Torino, li 27 maggio 1868.

Il direttore capo di divisione
CERESOLE.

Visto, *per l'Amministratore centrale*
GALLETTI.

NOTIZIE ESTERE

FRANCIA. — Leggesi nel *Journal des débats*:

La sessione legislativa del 1868, aperta lunedì 12 novembre, è stata chiusa ieri 28 luglio. È la più lunga sessione dopo il 1852.

I deputati hanno tenute 141 sedute pubbliche. La sessione del 1867 non contava che 89 sedute. Cominciata il 14 febbraio 1867 essa era terminata il 24 luglio seguente.

La discussione del progetto di legge relativo all'armata di terra e di mare ha occupate 17 sedute; la discussione del progetto di legge concernente il diritto di riunione, 8 sedute.

La discussione del progetto di legge relativo alla stampa ha occupate 27 sedute; quella delle leggi di finanza (bilanci e prestito di 440 milioni) 26 sedute. Nel 1867 il bilancio erasi discusso in 21 giorni.

Finalmente le interpellanze sulla situazione economica della Francia hanno assorbite 9 sedute.

Per la prima volta dopo il 1852 il Corpo legislativo ha successivamente uditi nove ministri prender parte alle pubbliche discussioni. Infatti i signori Rouher, Vuitry, Baroche, Orinard, de Moustier, de Forcade, la Roquette, Niel, Rigault de Genouilly e Duruy hanno difesi i rispettivi ministeri.

Un solo ministro non ha partecipato ai lavori del Corpo legislativo, il maresciallo Vaillant, ministro della casa dell'Imperatore.

TURCHIA. — L'*Osserv. triestino* ha da Costantipoli in data 25 corrente:

La *Turquie* conferma che il viaggio di Daud pascià, il quale è già partito per Gastein e si recherà quindi a Brusselle ed a Londra, ha per iscopo precipuo la conchiusione d'una convenzione postale tra la Francia, l'Austria e la Turchia, a fin di riserbare soltanto a quest'ultima potenza, come si suole negli altri paesi, il diritto di distribuire la corrispondenza nel suo territorio. Questa riforma aumenterebbe considerevolmente gl'introiti del governo; il suo complemento naturale sarebbe la riattivazione della posta locale a Costantinopoli e l'istituzione di servigi simili in tutte le principali città della Turchia.

— La *Neue Fr. Presse* reca un dispaccio del seguente tenore in data di Costantinopoli 27 luglio:

« Secondo un telegramma spedito alla Porta dal governatore generale del *vilayet* del Danubio, è comprovato dalle deposizioni del prigioniero capo banda Kuciuk Stefano di Tulcia, che di tutti i briganti i quali avevano passato il Danubio, rimane soltanto un residuo di circa 80 uomini, i quali hanno alla testa Hagi Dimitri e Kiotis Alexan; meno 5 o 7, tutti sono feriti. Lo stesso telegramma aggiunge che secondo le ultime comunicazioni da Tirnova, alcuni di questi fuggiaschi, che non poterono continuare la fuga abbastanza presto a motivo delle loro ferite, furono già raggiunti dalle autorità e fatti prigionieri; gli ultimi avanzi delle bande vengono inseguiti dalle truppe ottomane. I briganti fuggiaschi si dirigono verso Filippopoli; i loro tentativi furono del tutto sventati e in tutta la provincia del Danubio regna perfettissima quiete. »

SERBIA. — Dai giornali austriaci si rilevano le seguenti notizie avutesi da Belgrado 26 luglio:

« La sentenza nel processo per l'uccisione del principe Michele di Serbia fu pubblicata oggi alle ore 5 pom. in mezzo ad un immenso concorso di gente. Paolo Liubomiro, Giorgio e Costa Radavanovich, Lazzaro Marichs, Staroje Rogics, Vidoje Jokovich, Bogosav Petrovich, Atanasie Atanacffovich, Andrija Vilntijevics e Liubomiro Tadic furono condannati a morte; il principe Alessandro Karageorgevich e il suo segretario Paolo Trifkovics a vent'anni di ergastolo; Filippo Stankovich a vent'anni di lavori in fortezza e Josa Jeremich a cinque anni di prigionia. Le sentenze contro Karageorgevich, Trifkovich e Stankovich furono rimesse alle autorità ungheresi per l'esecuzione. La sentenza fu pronunciata negli stessi luoghi, in cui erano seguiti i dibattimenti. I condannati furono introdotti successivamente e si radunarono sulla tribuna. Il presidente promulgò la sentenza riferendosi ai rispettivi paragrafi. I condannati a morte ascoltarono la sentenza tranquilli e rassegnati: solo Svetozar Nenadovich domandò di parlare. Il presidente gli intimò che non gli era permesso di parlare, e agitò il campanello in segno che la seduta era chiusa e levata. Solo a Josa Jeremich, condannato a 5 anni, fu concesso un termine di tre giorni per appellarsi. La sala fu prima sgombrata dal pubblico, e i condannati vennero allontanati soltanto dopo. »

GRECIA. — Scrivono da Atene, 25 luglio, all'*Osserv. Triest.*:

Sabato scorso verso la mezzanotte arrivò in Atene la granprincipessa di Russia Alessandra, madre della nostra giovane regina. S. M. il re le andò incontro fino a Corinto, d'onde sulla fregata greca fecero la traversata fino al Pireo, ove i bastimenti da guerra eseguirono i soliti saluti. La granprincipessa è accompagnata da due figli, l'uno, il granprincipe Nicolò, d'anni 18 e l'altro d'anni 6; inoltre da circa 20 persone di seguito. La piazza del palazzo era, malgrado l'ora tarda, piena di gente che salutò gli augusti ospiti con entusiastici evviva.

La Camera a motivo delle feste non tenne molte sedute questa settimana. Nella seduta di martedì il Ministero presentò alla Camera il bilancio dell'anno corrente. Gli introiti ammontano a 33 1/2 milioni di dramme, e le spese a 34 milioni circa. Il ministro delle finanze promise di coprire questo piccolo *deficit*. L'opposizione pretende che le spese esigeranno una somma molto più alta; i fogli ministeriali all'incontro dicono che gl'introiti sono maggiori, e che non vi sarà *deficit* di sorta.

— E in data del 27:

Alla Camera dei deputati l'opposizione attaccò vivamente il Gabinetto per gli affari di Candia e pel rifiuto di ammettere alla Camera i deputati candiotti. Il Ministero rispose. La Camera votò a grande maggioranza un ordine del giorno in cui si dichiara soddisfatta delle spiegazioni dei ministri.

PERSIA. — Si ha da Tebriz 27 giugno:

Le turbolenze non si sono più rinnovate, e la quiete è ristabilita, in seguito a che gli affari hanno ripigliato la consueta attività. Il ripristinamento della cama è da attribuirsi all'invio dei *mollah* delle due sette presso lo Sciah a Teheran, giacchè i seguaci di entrambe decisero per tacito consenso di sospendere le loro contese sinchè sia conosciuto l'esito di questa missione. A tal uopo però si richiederà qualche tempo, essendo lo Sciah partito per la caccia.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

LA VISITA DI S. M. AL CAMPO DI FOIANO.

Giovedì mattina, 30 corrente, S. M. il Re accompagnato da S. Ecc. il ministro della guerra e da alcuni ufficiali della sua Casa militare recavasi ad assistere ad una fazione campale, che le truppe al campo di Foiano doveano eseguire sul gruppo di collinette che si trovano tra Foiano e Cortona sulla manca del canal maestro del Chiana.

La visita di S. M. era inattesa, onde il piacere della cortese improvvisata s'aggiunse a quello grandissimo che sempre risentono le truppe dalla presenza dell'amato Sovrano.

La fazione supponeva che una brigata nemica movesse da Cortona contro a Foiano occupato da altre due brigate. Queste, avuta notizia dell'intenzione offensiva del nemico, si erano portate fin dal giorno prima al di qua del Chiana in una posizione abbastanza forte, formata da un contrafforte di colline che da Borgonovo protendesi a ponente verso l'altro del Val di Chiana, e sul quale accavalca la via maestra da Cortona a Foiano.

Alle 4 1/4 antim. la brigata nemica, raffigurata dalla brigata Bergamo, con seco un battaglione bersaglieri, e alcuni pezzi d'artiglieria, muovea risolutamente all'attacco del casale di Manzana, occupato dagli avamposti della sinistra dell'avversario, e riesce ad impadronirsene. Ma le batterie che sovrastano questa posizione, le impediscono di procedere oltre, senza esporsi a troppo considerevole perdita. Il comandante della brigata Bergamo progetta allora di mutar la direzione dell'attacco, con portarsi al coperto delle colline che si estendono sulla sua sinistra, ad assaltare la destra dell'avversario, all'eminenza detta di Borgonovo, mentre la sua destra continuando a moschetteggiare coll'inimica verso il basso, ne distrarrebbe l'attenzione dal vero punto d'attacco.

Ma le due brigate venute da Foiano (le brigate Dall'Aglio e Druetti) s'accorgono del nuovo divisamento dell'inimico e si concentrano sulla loro destra, nella fortissima posizione di Borgonovo. Ivi succede uno scontro accanitissimo ove il nuovo fucile a retrocarica dimostra con un frastuono indicibile la sua possanza; ma la brigata Bergamo, malgrado ogni suo sforzo e le ripetute arditissime cariche alla baionetta, non riesce a smuover l'avversario dalla sua posizione, resa formidabile da una batteria di 12 pezzi ed afforzata ad ogni momento dalle truppe che ivi convengono dalla sinistra e dalla riserva; cosicchè dopo circa un'ora di accanita lotta è costretta a ripiegare, vivamente incalzata dalla brigata Dall'Aglio che ha ripreso l'offensiva. In quel punto — erano le 7 — è dato il segnale per il quale la fazione debb'aver termine, e le truppe delle due parti si spiegano ai due lati della strada che da Borgonovo scende a Cortona.

S. M. che era sceso da cavallo per presenziar meglio l'azione, vi risale, e passa in mezzo alle truppe, che lo salutano con spontanei e fragorosi *evviva il Re*, prolungati sino a quando l'Augusta Persona è in vista delle truppe.

Il Reale Corteggio, tra cui notavansi S. E. il generale Cialdini ed il luogotenente generale Bixio, comandante le truppe al campo di Foiano, dirigevasi tosto a Cortona, per riprendervi la ferrovia alla volta di Firenze, ove era di ritorno alle ore 11 antimeridiane.

Lasciando il campo S. M. si è degnata di testimoniare l'alta sua soddisfazione alle truppe per il modo veramente vivace col quale manovrarono, ed ha ordinato che sulla sua cassetta privata fosse fatta una elargizione in danaro.

Il *Bollettino officiale* della Giunta di statistica del municipio di Firenze ci dà il resoconto dello scorso mese di aprile, il quale vide 519 nascite tra i domiciliati nel comune, 10 da genitori non comunisti; con 32 nati morti; le nascite legittime furono 379, le illegittime 29.

Le morti ascesero in totale a 462: maschi 253, femmine 209. Tra le cause, predominano la bronchitide, pleumonitide, la tubercolosi polmonare, la miliare, la febbre gastrica, le malattie organiche del cuore.

Si contarono 103 matrimoni: de' contraenti erano analfabeti 58; maschi 19, femmine 39.

La temperatura media fu di gr. 14,2 con 12 giorni sereni; 4 di nebbia e di neve, 8 di pioggia.

— Domani, domenica, nel giardino della Società Toscana d'orticoltura ha luogo la consueta *Festa Campestre* la quale offrirà nuovi generi di trattenimenti; la Direzione ha inoltre provveduto a migliorare il servizio del caffè, aggiungendo in locale separato una Birreria con buffet freddo, e curando che la festa in ogni parte soddisfaccia ai comodi del pubblico; certo la Direzione è meritevole dello straordinario favore al quale sono accolte queste geniali feste campestri dacchè essa nulla pretermette per rispondere ai desiderii de' concorrenti.

— La *Gazzetta di Genova* riferisce che facendosi in quell'asilo di Santa Sofia alcuni scavi venne a scoprirsi una bomba di smisurate proporzioni e tuttora carica. Si crede che questo grosso proiettile pel quale non si troverebbe in Genova un mortaio capace di contenerlo sia una delle 13 mila bombe lanciate nel 1684 sopra Genova dal generale francese Segnalay al servizio del Re Luigi XIV di Francia.

— Il 26 corrente venne inaugurato a Liegi il monumento de' Carlovingi.

Quel monumento consta della statua equestre di Carlomagno, alta 5 metri, di sei statuette rappresentanti i principali membri della famiglia Carlovingia, tutte alte 1 metro, e di un piedestallo, che alla base misura 7 metri di lunghezza sopra 5 1/2 di larghezza e 7 di altezza. L'altezza totale del monumento è quindi di 12 metri. Le statue sono di bronzo ed il piedestallo in pietra di Caen.

Attorno alla base sono disposti per ordine cronologico i principali personaggi della razza che unisce Carlomagno a Pipino di Landen suo trisavolo.

Scrivono da Liegi all'*Indép. Belge* che questo monumento, opera dello scultore Jehotte, è assai bene riuscito, e che tale è l'avviso generale in quella città, ora che lo si può vedere nel complesso e nei particolari. È certamente il monumento più importante che siasi innalzato da scultore belga sopra una piazza pubblica.

Aderendo alle instanze di molti associati ai quali il pregio eccezionale del libro ne facea insufficiente la lettura spezzata e interrotta nelle *Appendici* della *Gazzetta Ufficiale* del romanzo **IN ALTO** di B. AUERBACH, gli Editori lo hanno ora raccolto e pubblicato in tre bei volumi di oltre 1200 pagine, nitido ed elegante formato.

Acquistasi dagli EREDI BOTTA, a Firenze e Torino, con vaglia postale di L. 4 50.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Vienna, 31.

In una riunione di austriaci tedeschi e di tedeschi degli Stati meridionali, sotto la presidenza del deputato Kuranda, si esaminò l'opportunità di convocare per domenica un *meeting* popolare per presentare ad esso alcune proposte, specialmente la seguente:

« L'unione tedesca deve essere cercata sulla base della libertà e coll'autonomia di ogni ramo della famiglia tedesca. »

Parigi, 31.

Borsa di Parigi.

	30	31
Rendita francese 3 %	69 95	70 02
Id. ital. 5 %	52 97	52 95
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	405	405
Id. romane	43 —	42 —
Obbligazioni str. ferr. romane	102	101
Ferrovie *Vittorio Emanuele*	44 —	43 50
Obbligazioni ferr. merid.	141	141
Cambio sull'Italia	8 1/4	8 1/4

Vienna, 31.

Cambio su Londra	113 70	113 50

Londra, 30.

Consolidati inglesi	94 1/8	94 1/2

Londra, 31.

Oggi ebbe luogo la chiusura del Parlamento. Il discorso reale constata le buone relazioni esistenti colle potenze estere; dice che non havvi alcun motivo per temere che l'Europa venga esposta alle calamità della guerra e che la politica dell'Inghilterra continuerà ad essere diretta ad assicurare le benedizioni della pace. Il discorso si congratula del completo successo della spedizione dell'Abissinia; parla della pacificazione dell'Irlanda, la quale pacificazione rese superfluo l'esercizio dei poteri eccezionali. Dopo avere enumerato i principali risultati della sessione, la Regina annunzia essere sua intenzione di sciogliere la Camera affinchè il popolo possa approfittare dell'allargamento del suffragio, votato dalla saggezza del Parlamento. S. M. esprime la speranza che il popolo approfitterà saggiamente dei nuovi diritti e che esso, sulle grandi questioni politiche che occuparono il Parlamento e rimasero indecise, vorrà mantenere intatte le libertà politiche e religiose.

Bruxelles, 31.

La notizia di un trattato tra la Francia, il Belgio e l'Olanda è smentita ufficialmente. Questa notizia si è sparsa primieramente a Londra e venne diffusa dagli agenti orleanisti.

Londra, 31 (ritardato).

Camera dei Comuni. — Lord Stanley rispondendo al signor Otway, dice che il governo ha ricevuto comunicazioni dai ministri del Belgio e dell'Olanda, che smentiscono la voce corsa dell'alleanza di queste due potenze colla Francia.

Berlino, 31.

Il *Monitore prussiano* conferma che la nota del conte d'Usedom, del 17 giugno 1866, non venne nè autorizzata nè approvata dal governo. Dice ch'essa fu solo conosciuta dieci giorni dopo a Berlino. Aggiunge che il testo della nota non può quindi fornire alcuna base solida per trarre qualsiasi conclusione sulle intenzioni politiche del governo prussiano.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 31 luglio 1868, ore 8 ant.

Il barometro si è alzato di 6 a 10 mm. nel nord e si mantenne quasi stazionario nel sud. La pressione è ancora sotto la media di 2 a 4 mm. sulla Penisola. Cielo sereno nel settentrione, nuvoloso nel mezzogiorno. Mare grosso a Rimini e a Porto Torres. Dominano fortissimi i venti di tramontana.

In Irlanda e in Francia il barometro si è alzato di 7 mm. e dominanvi i venti di ponente e di maestrale.

Qui il barometro continua ad innalzarsi.

Domani probabile un forte alzamento di barometro nel mezzogiorno, e stagione migliore col dominio del maestro e del grecale.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 31 luglio 1868.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 752,0	mm 753,3	mm 754,5
Termometro centigrado	23,5	28,0	22,0
Umidità relativa	74,0	62,0	78,0
Stato del cielo	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli	sereno
Vento { direzione / forza	NE quasi for.	N quasi for.	NO debole

Temperatura massima . . . . + 28,5
Temperatura minima . . . . + 18,0
Minima nella notte del 1° agosto . . . + 18,0

POLITEAMA FIORENTINO, ore 8 — La Compagnia drammatica di T. Salvini rappresenta: *Sansone.*

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia di A. Stacchini rappresenta: *Madre e figlia.*

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia di Luigi Aliprandi rappresenta: *Il libro dei ricordi.*

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze, 1° agosto* 1868)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0/0	god. 1 luglio 1868		57 67 1/2	57 65	58 15	58 10	» »	» »	» »
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0	lib. 1 apr. 1868		78 70	78 50	79 20	79 »	» »	» »	» »
Rendita italiana 3 0/0	» Id		37 »	36 90	» »	» »	» »	» »	» »
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	»		83 »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Imprestito Ferriere 5 0/0	» 1 luglio 1868	48[illegible]	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10	» id.	480	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni della Banca Naz. Toscana	» 1 genn. 1868	1000	» »	» »	» »	» »	» »	» »	1450
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	» 1 luglio 1868	1000	» »	» »	» »	» »	» »	» »	1615
Cassa di sconto Toscana in sott.	»	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Credito italiano	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni del Credito Mobil. ital.	»		» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbligazioni Tabacco 5 0/0	»	118[illegible]	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni delle SS. FF. Romane	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obbl. 5 0/0 SS. FF. Centr. Tosc.	» 1 luglio 1868	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5 0/0 delle suddette	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	» 1 luglio 1868	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (dedotto il supplemento)	» id.	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	4[illegible] 1/2
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD	» id.	500	165 1/2	164 3/4	» »	» »	» »	» »	» »
Dette	»	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (dedotto il supplemento)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni SS. FF. Meridionali	» 1 luglio 1868	500	253 »	251 »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. 3 0/0 delle dette	» 1 aprile 1868	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 12	» id.	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	153 »
Dette in serie picc.	» id.	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	435 »
Dette in serie non comp.	» id.	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Imprestito comunale 5 0/0 obbl.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto in sottoscrizione	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto liberato	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Imprestito comunale di Napoli	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto di Siena	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	» 1 luglio 1868		» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 0/0 idem	» 1 aprile 1868		» »	» »	» »	» »	» »	» »	58 »
Imprestito nazion. piccoli pezzi	» id.		» »	» »	» »	» »	» »	» »	37 1/4
Nuovo impr. della città di Firenze in oro in sott.		250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	79
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0		500	430 »	» »	» »	» »	» »	» »	176 »

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	a vista		
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	27 25	27 20
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista	108 5/8	108 60
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 65	21 64
								Sconto Banca 5 0/0			

PREZZI FATTI

5 0/0 57 75 - 70 - 67 1/2 - 65 - 60 per liquid. — 57 95, 58 per 15 agosto — 58 20 per fine agosto.
Della Francia 108 5/8 a vista — Impr. naz. tutto pagato 5 0/0 78 50 per liquid.

Il sindaco: M. NUNES-VAIS.

Direzione compartimentale del Demanio e delle tasse sugli affari in Palermo

Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, N. 3036, e 15 agosto 1867, N. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 12 meridiane del giorno 5 agosto 1868 in una delle sale di questa Direzione demaniale sita in piazza Marina nel palazzo dell'antica Zecca, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, con l'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente de' beni infradescritti rimasti invenduti al precedente incanto tenutosi il giorno 21 luglio 1868.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete e separatamente per ciascun lotto.
2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da lire 1.
3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nei modi determinati dalle condizioni speciali del relativo capitolato.

Il deposito potrà esser fatto anche in titoli del debito pubblico al corso di borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valore nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatta la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. — Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara fra gli offerenti. — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le offerte eguali saranno imbussolate, e l'estratta si avrà per la sola efficace.
5. Si procederà all'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per l'incanto.
6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, num. 3852.
7. Il decimo del prezzo di deliberamento dovrà pagarsi entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione nella cassa del ricevitore demaniale di Palermo, compensando a senso dell'articolo 112 del regolamento suddetto, e nei modi indicati dalla circolare 21 ottobre 1867, numero 20, le somme depositate per guarentigia delle offerte in titoli fruttiferi di nuova emissione.
8. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare, contemporaneamente al primo decimo del prezzo di deliberamento nella cassa del ricevitore demaniale di Palermo il cinque per cento del prezzo di aggiudicazione in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e di iscrizione ipotecaria, salva la successiva liquidazione.

La spesa di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso starà a carico dei deliberatari per le quote corrispondenti ai lotti loro rispettivamente aggiudicati.

9. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico del Demanio; e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.
10. La vendita è inoltre vincolata dalla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili in tutti i giorni dalle ore 10 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane nell'ufficio suddetto.
11. L'aggiudicazione sarà definitiva e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

Avvertenza. Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi sì violenti che di frode quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	Descrizione dei beni — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	VALORE estimativo	DEPOSITO per cauzione delle offerte	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
697	1109	Palermo	Casa professa dei Padri Crociferi	Vari corpi terrani e solerati siti nel vicolo Marotta ai numeri 33, 31, 27, 23, 29 e 25 . . .	»	»	57439 49	5743 94	»	»

2602 Palermo, il 22 luglio 1868.

Il Direttore: V. SERRETTA.

2615

Municipio di Firenze

NOTIFICAZIONE.

In conformità della deliberazione presa dalla Giunta municipale nella sua adunanza del dì 25 luglio decorso, relativamente alla 2ª estrazione delle obbligazioni con premi del prestito emesso da questo municipio nel corrente anno 1868 essendo stata effettuata in questo giorno la estrazione suddetta, vengono registrate nella seguente tabella le numero 20 obbligazioni estratte le quali sono rimborsabili il 1° ottobre 1868 mediante i seguenti premi dovuti nell'ordine sottodescritto e nei luoghi appresso indicati:

Numero dell'Obbligazione	*Franchi*	*Numero dell'Obbligazione*	*Franchi*
50189	50000	105219	500
69393	2000	67997	500
36'85	2000	66588	500
51668	1000	69506	500
2036	1000	7127	500
79048	1000	106499	500
8?7	1000	46099	500
71447	1000	36823	500
114677	500	26358	500
65473	500	103031	500

Le obbligazioni qui sopra enumerate sono rimborsabili con le somme ivi menzionate, a

Firenze, presso la cassa comunale, in oro ovvero al cambio dell'oro;

Milano, presso la ditta figli Weill Schott e C., in oro ovvero al cambio dell'oro;

Parigi, presso le ditte Kohon Reinach e C. e Leop. S. Königswarter, in franchi effettivi;

Ginevra, presso la ditta P. F. Bonna e C, in franchi effettivi;

Francoforte sul Meno, presso la ditta A. Reinach, in ragione di 140 fiorini per ogni 300 franchi;

Berlino, presso la ditta H. C. Plaut, in ragione di 80 talleri per ogni 300 franchi.

Dal Municipio di Firenze, li 1° agosto 1868.

Il Segretario Generale B SALETTI.

Il Sindaco L. GINORI LISCI.

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE GENERALE

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Il Consiglio superiore in tornata dell'8 corrente ha deliberato di convocare l'assemblea generale degli azionisti presso la sede di Venezia per il 17 p. v agosto, ad un'ora pomeridiana, nel palazzo della Banca, *olim* Manin, sul Canal Grande presso il Ponte di Rialto, per procedere alla nomina del Consiglio di Reggenza di quella sede, a termini del Regio decreto del 20 gennaio 1867, numero 3532.

Firenze, 30 luglio 1868. 2606

COLLEGIO CONVITTO SAPORITI IN VIGEVANO

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso ad un posto gratuito di fondazione Saporiti.

Sono chiamati a tale posto: 1° I figli dei Saporiti; 2° I parenti del patrono attuale signor marchese Apollinare Rocca-Saporiti; 3° I figli, nipoti e cugini germani dei membri del tribunale di Vigevano; 4° i figli delle famiglie civili e povere del comune di Vigevano ed anche della già provincia Lomellina.

Gli aspiranti devono provare l'età dagli otto alli dodici anni, la buona costituzione fisica, la vaccinazione, gli studi precorsi, la buona condotta, ed uniformarsi al programma dell'Istituto, visibile presso l'ufficio di amministrazione.

I ricorrenti dirigeranno le loro domande affrancate al patrono presidente dell'amministrazione del collegio prima del 30 agosto prossimo.

Vigevano, il 21 luglio 1868.

Per il presidente patrono VITTONI, *segr.*

2514

2611

PROVINCIA DI FIRENZE

Comune di Reggello

Avviso di concorso.

Vacante, per spontanea renunzia del sacerdote D. Pietro Berti, il posto di maestro alla scuola elementare maschile del paese di Reggello, cui è annesso l'annuo appuntamento di lire italiane ottocento, con gli obblighi inerenti e resultanti dal relativo regolamento, non che quello di celebrare con libera applicazione la messa tutti i giorni di precetto alle ore 11 1/2 nella chiesa parrocchiale di Reggello medesimo; il sottoscritto, coerentemente alla deliberazione della Giunta municipale del dì 15 andante, dichiara aperto il concorso a tutto il 25 del prossimo venturo agosto.

Invita pertanto quei sacerdoti che vogliano concorrervi ad esibire presso l'uffizio comunale, entro l'assegnato termine, le respettive domande in carta da bollo di centesimi 50, corredate dei relativi opportuni diplomi magistrali, ecc., e franche della spesa di posta.

Dal municipio di Reggello, li 21 luglio 1868.

Il Sindaco F. GONNELLI.

Il Segretario BERTI.

2561 **Estratto.**

Mediante pubblico istrumento del di ventiquattro luglio mille ottocento sessantotto, rogato dal notaro ser Vincenzio Guerri, da registrarsi nel termine prescritto dalla legge, l'eccellentissimo signor dottor Giuseppe del fu Ermanno Buzzegoli, possidente domiciliato in Firenze, a causa della espropriazione per l'allargamento della via Settignanese, faciente parte dei lavori occorrenti all'attuazione del piano regolatore d'ampliamento della città di Firenze, dichiarato opera di pubblica utilità col decreto reale del 19 settembre 1866, ha ceduto, venduto e trasferito alla comunità di Firenze un appezzamento di terreno della superficiale estensione di metri quadri centoquattro e centimetri due, posto fuori la Porta alla Croce di Firenze lungo la via Settignanese, rappresentato al catasto della comunità di Firenze, già Fiesole, in sezione G, da porzione della particella di n. 594, articolo di stima 194.

Qual vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo, comprensivo di qualunque indennità, di lire trecentoquarantasette e centesimi sessantotto, che dovrà esser pagato dalla comunità di Firenze unitamente ai frutti al cinque per cento dal di dell'occupazione dei terreni espropriati, previa la prova della libertà dei beni espropriati suddetti, decorsi che sieno trenta giorni da quello nel quale sarà inserito il presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, per i fini ed effetti voluti dall'art. 54 della legge de' 25 giugno 1865.

Dott. Luigi Lucii proc. della comunità di Firenze.

2521 **Estratto.**

Mediante pubblico istrumento del di ventuno luglio mille ottocento sessantotto, rogato dal notaro ser Vincenzio Guerri, da registrarsi nel termine prescritto dalla legge, l'illustrissimo signor Marco del consigliere Cesare Capoquadri, possidente domiciliato in Firenze, nella sua qualità di padre e legittimo rappresentante dei propri figli in minore età seco conviventi Alice ed Alessandro Capoquadri stati eredi testamentari della fu loro madre Emma Marchand nei Capoquadri; ed insieme con esso il signor dott Ferdinando del fu Lino Nobili, legale domiciliato in Firenze, come esecutore testamentario della fu signora Emma Capoquadri; a causa della espropriazione per l'attuazione del piano regolatore edilizio, ha ceduto, venduto e trasferito alla comunità di Firenze una casa posta in Firenze sotto la volta S Cecilia e piazza dei Malespini, segnata di n. 1, rispondente sulla via Vaccchereccia, rappresentata al catasto della comunità di Firenze in sezione F dalle particelle di n. 1659 sotto, 1659 sopra, 1660, 1661, 1662 sopra, articoli di stima 1176, 1177, con rendita imponibile di lire italiane 631 39, ed a cui confina: 1° via Vacchereccia, 2° Lovison, 3° Volta di S. Cecilia e piazza dei Malespini; 4° Cappella dell'Annunziata in S. Croce, salvo se altri ecc.

Qual vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo, comprensivo di qualunque indennità, di lire centodiecimila che dovrà esser pagato dalla comunità di Firenze unitamente ai frutti al cinque per cento dal dì primo maggio mille ottocento sessantotto, previa la prova della libertà del fondo espropriato, decorsi che sieno trenta giorni da quello nel quale sarà inserito il presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'art. 54 della legge de' 25 giugno 1865.

Dott. Luigi Lucii proc. della comunità di Firenze.

2560 **Estratto.**

Mediante pubblico istrumento del di ventiquattro luglio mille ottocento sessantotto, rogato dal notaro ser Vincenzio Guerri, da registrarsi nel termine prescritto dalla legge, il molto reverendo signor don Carlo del fu Matteo Chiari, ecclesiastico domiciliato a San Gervasio presso la città di Firenze, nella sua qualità di rettore attuale della chiesa di San Gervasio, a causa della espropriazione per pubblica utilità dichiarata col decreto reale del dì 5 aprile 1866, ha ceduto, venduto e trasferito alla comunità di Firenze un appezzamento triangolare di terreno lavorativo, vitato, pioppato, olivato, della superficiale estensione di ari 12 e centiari 58, situato in comunità di Firenze, già Fiesole, sez. H, faciente parte della particella catastale 839, sotto l'art. di stima 212, a cui confina per un lato Picchi Carlo, e per un altro lato Giuntini Guido, proprietari ambedue con terre in espropriazione, e per il terzo lato la rimanenza della particella 839, non compresa nella espropriazione di cui si tratta.

Qual vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo, comprensivo di ogni e qualunque indennità, di lire milleduegento cinquantanove, che dovrà esser pagato dalla comunità di Firenze, unitamente ai frutti al cinque per cento dal dì 10 marzo 1868, previa la prova della libertà dei beni espropriati, decorsi che sieno trenta giorni da quello nel quale sarà inserito il presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'articolo 54 della legge dei 25 giugno 1865.

Dott. Luigi Lucii proc. della comunità di Firenze.

Estratto.

Con decreto proferito dal sig. presidente del tribunale civile e correzionale di Firenze sotto di 20 luglio 1868 sulle istanze del signor Giorgio Disney Maquay come mandatario del proprio padre sig. Giovanni Leland Maquay e del signor Wellington Montagu Pakenham, rappresentato dal dottor Cesare Pecchioli, è stato dichiarato aperto il giudizio di graduatoria dei creditori del fu Giacomo Giacomuzzi aventi diritto alla distribuzione del prezzo, frutti e rendite dei beni aggiudicati al signor Marco del fu Moise Nunes Vais per il prezzo di lire sessantamila duecento, non comprese le stime vive e morte, soprassuoli, raccolte pendenti, ecc.; è stato confermato in giudice delegato per la istruttoria del progetto di graduatoria il signor Angiolo Burri; è stato stabilito il termine di giorni 30 per le notificazioni e pubblicazioni prescritte dalla legge.

Ha ordinato ai creditori inscritti di depositare nella cancelleria di questo tribunale le loro domande di collocazione con i documenti giustificativi entro il termine di giorni trenta dalla notificazione del medesimo, ed ha dichiarato che le spese di detto decreto e relative dovranno posare a carico del prezzo o somme in distribuzione e prelevabili dal medesimo con privilegio.

2577 Dott. Cesare Pecchioli.

2614 **Avviso.**

In esecuzione di sentenza del tribunale civile di Grosseto sedente in Scansano del dì quattordici luglio 1868 alla pubblica udienza che sarà tenuta dal tribunale stesso in Scansano nella mattina del dì quattordici agosto 1868 alle ore dieci saranno esposti al secondo incanto e deliberamento per rilasciarsi all'ultimo maggiore offerente alcuni beni espropriati a danno del signor Giuseppe Benvenuti, possidente e R impiegato residente a Genova, ed alle istanze del signor Luigi Bulgarini di Grosseto, e consistenti;

1. In una casa detta del Biliardo situata nel Borgo Maestro di Castiglioni della Pescaja e rappresentata al catasto della comune di Castiglioni in sezione M, n 189, 189", per il prezzo ridotto di Ln. 5054 76.
2. Altra casa posta in Castiglioni della Pescaja detta del Forno, e rappresentata all'estimo ridetto in sezione M, n. 202, 203, 204, per il prezzo ridotto di Ln. 676 80.
3. Una cantina posta in Castiglioni della Pescaja in via dell'Amore, rappresentata all'estimo ridetto in sezione M, num 127, per il prezzo di Ln. 90.
4. Una stalla con fienile situata in detto paese presso la fiumara, rappresentata all'estimo in sezione M, n. 273, per il prezzo di L. 1409 40.
5. Un terreno seminativo con viti ed olivi, rappresentato al sopra rammentato estimo in sezione L, n. 130, per il prezzo di L. 1809 90.
6. Una vigna con terreno seminativo, vitato, situata in prossimità di Castiglioni della Pescaja, e rappresentata al catasto in sezione N, n. 139, 138, per L. 4,024 26.

Fatto il 25 luglio 1868.

Luigi Bulgarini *creditore istante.*

2613 **Avviso**

In esecuzione di sentenza del tribunale civile di Grosseto del dì sedici giugno 1868, alla pubblica udienza che sarà tenuta dal tribunale stesso in Scansano nella mattina del dì quattro settembre 1868 alle ore dieci saranno esposti al secondo incanto e deliberamento per rilasciarsi all'ultimo maggiore offerente e sotto le condizioni di che nel bando del due maggio p. p. alcuni beni espropriati a danno del signor Domenico Dondini, possidente domiciliato a Samprugnano, ed alle istanze del signor Ferdinando Pinzanti di Saturnia, e consistenti:

1. In una vigna sita nel territorio di Lamprugnano, comune di Roccalbegna, rappresentata al catasto di detta comune in sezione M, n. 816, per L. 477.
2. In una cantina posta in Lamprugnano e rappresentata al ridetto catasto in sezione L, n. 342, per lire cento ottanta.

Fatto il 27 luglio 1868.

Dott. Ferri, proc.

Eredità Galli-Tassi.

Avviso alli Spedali eredi Galli-Tassi.

Li esecutori testamentari del conte Angiolo Galli-Tassi avendo disponibile la somma di lire italiane *un milione* proveniente da realizzazione di assegnamenti ereditari, e volendo procedere al reparto di tal somma fra i diversi spedali Regi, e comunitativi della Toscana come eredi Galli-Tassi sulle basi medesime adottate già nel reparto di altra egual somma stato eseguito sotto dì 20 aprile 1867, invitano i signori commissari, rettori ed altri rappresentanti delli spedali predetti a ricevere la respettiva quota da erogarsi a norma del testamento olografo de' 23 luglio 1852, e che sarà a loro disposizione nella cassa della eredità avente sede in Firenze presso la Direzione del Regio Arcispedale di S Maria Nuova a datare dal dì dieci agosto prossimo 1868, inviando a tale effetto il respettivo cassiere o camarlingo con apposita delegazione nelle forme, che furono praticate in occasione del primo reparto suddetto.

Firenze, li 29 luglio 1868. 2585

2589 **Editto.**

Si assegna a tutti i creditori del fallimento di Luigi Perini il termine di giorni 20, più l'aumento voluto dal Codice di commercio, a presentare al sindaco definitivo signor Giuseppe Talli i loro titoli di credito unitamente ad una nota indicativa le somme delle quali si chiamano creditori, quando non preferiscano farne il deposito nella cancelleria di questo tribunale, per poi procedere alla verifica dei titoli stessi già fissata per la mattina del dì 23 settembre a ore 10 avanti il giudice delegato e sindaco ridetto.

Dalla cancelleria del tribunale civile di Firenze, ff. di tribunale di commercio,

Li 30 luglio 1868.

F. Nannei.

POLVERE DI MAZADE E DALOZ

infallibile per la distruzione delle *Blatta, Scarafaggio, Piattola, Bordocch, Boja panatera, Schiavo, Panarol, Babbarota, Bagon*

Contro lire 1 20 in francobolli si spedisce una scatola con modo di servirsene (franco)

Si vende presso i principali droghieri per tutta Italia. Deposito generale via dell'Ospedale, n 8, seconda scala, J. D. in Torino. 1936

Editto.

Si assegna a tutti i creditori del fallimento Nannucci il termine di giorni 20, più l'aumento voluto dall'articolo 601 del Codice di commercio, a presentare al sindaco definitivo signor Luigi Mazzacurati i loro titoli di credito unitamente ad una nota indicativa le somme delle quali si chiamano creditori quando non preferiscano farne il deposito nella cancelleria di questo tribunale per poi procedere alla verifica dei titoli stessi già fissata per la mattina del dì 30 settembre prossimo a ore 10 avanti il giudice delegato e sindaco ridetto.

Dalla cancelleria del tribunale civile di Firenze ff di tribunale di comm.

Li 28 luglio 1868.

2590 F. Nannei, vice canc.

Pubblicazione

per accertamento di assenza a senso dell'art 23 del Codice civile.

Maddalena Villois moglie di Tommaso fu Paolo Cajro, residente in Torino, ammessa al beneficio dei poveri, in via provvisoria, per decreto 27 settembre 1866, ricorse al tribunale civile e correzionale di Torino per ottenere dichiarata l'assenza del detto di lei marito già residente in Torino, via Borgo Nuovo, n. 34, piano 4°, casa Benintendi, che ebbe ad abbandonare questa città fin dall'anno 1854 per recarsi nella Repubblica Argentina (America) e quindi si recò a Buenos-Ayres, senza aver lasciato alcun mandatario e senza che dal 1859 siansi sapute notizie di lui.

Il predetto tribunale con decreto 8 ottobre 1866 commetteva al pretore di Torino, mandamento Borgo Nuovo, di assumere sommarie giurate informazioni sulla verità dell'assenza di detto Cajro.

Ciò tutto si notifica per ogni effetto che di ragione e giustizia.

Torino, il 14 giugno 1868.

2155 Brocardi sost. Isnardi, pr. capo.

Accettazione d'eredità

con benefizio di legge e d'inventario.

Il cancelliere della R. pretura del 3° mandamento di Firenze rende pubblicamente noto che sotto dì 23 luglio 1868 la signora Elettra del fu Gaspero Bargilli, nella sua qualità di madre e legittima rappresentante delle minori Augusta e Vittoria, uniche figlie ed eredi intestate del fu Stefano Magli, morto in questa città il dì 9 aprile ultimo, ha accettato nell'interesse delle suddette minori, con benefizio di legge e d'inventario la eredità suddetta.

Li 23 luglio 1868.

2579 Il cancelliere Giamboni.

ANNUNZI

dell'Amministrazione del Giornale del Genio Civile

Firenze, via Ghibellina, numero 107

Regolamenti *per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali.*

Di questi regolamenti, dei quali sono già usciti quelli relativi alle strade delle provincie di Verona e di Avellino e parecchi altri sono in corso di esame, sarà fatta dall'Amministrazione del Giornale del Genio Civile una edizione a parte che tutti li comprenderà per ordine cronologico, nessuno eccettuato, e la quale verrà, prima della stampa, collazionata coi rispettivi originali.

Il prezzo d'abbonamento è di cent. 60 per ogni disponsa di 5 a 6 fogli di 16 pagine ciascuno.

La distribuzione ai comuni ed altri corpi morali si farà anche di mano in mano che verrà alla luce ciascun regolamento quando ne facciano apposita domanda.

Le domande di abbonamento dovranno pervenire alla stessa Amministrazione entro il corrente luglio.

Quadro *dei Fari e dei Fanali delle coste d'Italia*, al 1° gennaio 1868, compilato per cura del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello della marina. — Prezzo di ogni copia L. 1 50.

Istruzioni *per l'eseguimento delle prescrizioni sulle strade comunali* contenute nella legge 20 marzo 1865. — Circolare del ministero dei lavori pubblici di Italia ed annessivi due regolamenti sulle strade vicinali del Belgio e della Savoia. — Prezzo di ogni copia L. 0 40.

Regolamento *sulle derivazioni delle acque pubbliche* approvato con Regio decreto dell'8 settembre 1867, preceduto da circolare del Ministero dei lavori pubblici del 1° successivo novembre, contenente istruzioni per la sua esecuzione. — Prezzo di ogni copia L. 0 40.

Regolamenti *per la manutenzione delle strade comunali della provincia di Verona e per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali della provincia di Avellino.* — Prezzo di ogni copia, L. 0 40.

Dirigere le richieste all'Amministrazione suddetta, accompagnate dal corrispondente importare, che sarà anche ricevuto *in francobolli*, quando non ecceda la somma di lire 5.

2435

Municipio di Serravalle Pistoiese

Avviso.

In conseguenza della deliberazione del Consiglio municipale di Serravalle Pistoiese de' 20 luglio 1868, debitamente approvata, il sottoscritto annunzia la vacanza della condotta residenziale medico-chirurgica della sezione di Serravalle, cui è assegnata l'annua corresponsione di L. 800, con facoltà nel titolare di tenere o no la cavalcatura, e con l'obbligo infra gli altri:

1° Di curare gratuitamente tanto in medicina che in chirurgia i militari distaccati e di passaggio, ed i miserabili della sezione composta delle parrocchie di Santo Stefano e San Michele a Serravalle, della Castellina, e di porzione di quella di Vinacciano.

2° Di fare soltanto la prima visita *gratis* a tutti gli altri abitanti della sezione, mentre le altre saranno a pagamento conforme la tariffa municipale contenuta nella predetta deliberazione.

3° Di esser fornito di un armamento chirurgico composto non solo dei ferri occorrenti per la medicatura ordinaria, quanto di quelli che occorrono per le operazioni di ostetricia, siringatura, ecc.

4° Di eseguire gli accertamenti delle nascite e delle morti.

5° Di risedere nel castello di Serravalle.

6° In caso di renunzia, da avere effetto al termine di ciascun anno, di notificarlo al comune non più tardi del mese di ottobre.

Viene pertanto assegnato il tempo e termine di giorni 20 decorrendi dal dì del presente avviso a tutti i matricolati in ambedue le facoltà, che volessero concorrere alla condotta summentovata, ad esaminare il quaderno d'oneri ostensibile presso la segreteria comunale, ed in pari tempo a far pervenire a quell'uffizio le loro istanze compilate in carta da bollo da centesimi 50, franche di posta e munite degli opportuni documenti giustificativi, non esclusa la fede di nascita.

Dalla residenza comunale li 28 luglio 1868.

2591 *Il Sindaco:* cav. LAPINI.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA